

# IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG GAROFANO SRL E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 70,89 MW - COMUNE DI FISCAGLIA (FE)

## Proponente

**EG GAROFANO S.R.L.**

VIA DEI PELLEGRINI 22 – 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 12460180966 – PEC: [egggarofano@pec.it](mailto:egggarofano@pec.it)

**Progettazione**  **incico spa**  
advanced integrated engineering

**Ing. Antonello Rutilio**

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: [incico@pec.it](mailto:incico@pec.it)

Tel.: +39 0532 202613 – email: [a.rutilio@incico.com](mailto:a.rutilio@incico.com)

**Collaboratori**  **incico spa**  
advanced integrated engineering

**Ing. Lorenzo Stocchino**

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: [incico@pec.it](mailto:incico@pec.it)

Tel.: +39 0532 202613 – email: [l.stocchino@incico.com](mailto:l.stocchino@incico.com)

**Coordinamento progettuale**  **solarIT**

**SOLAR IT S.R.L.**

VIA ILARIA ALPI 4 – 46100 - MANTOVA (MN) - P.IVA: 02627240209 – PEC: [solarit@lamiapec.it](mailto:solarit@lamiapec.it)

Tel.: +390425 072 257– email: [info@solaritglobal.com](mailto:info@solaritglobal.com)

## Titolo Elaborato

### STUDIO INSERIMENTO URBANISTICO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILE NAME	DATA
DEFINITIVO	PD_REL28	23SOL14_PD_REL28.00-Studio inserimento urbanistico.pdf	22/12/2023

## Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	22/12/2023	EMISSIONE PER PERMITTING	LBO	LST	ARU



COMUNE DI FISCAGLIA (FE)  
REGIONE EMILIA ROMAGNA



 **enfinity**<sup>®</sup>

# STUDIO INSERIMENTO URBANISTICO

## INDICE

1	PREMESSA .....	1
2	AREA DI PROGETTO .....	2
3	DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO .....	4
3.1	Motivazione di progetto.....	4
3.2	Sintesi caratteristiche tecniche dell’impianto.....	4
3.3	Le misure di mitigazione e compensazione.....	7
4	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA.....	8
4.1	Pianificazione e programmazione europea.....	8
4.1.1	Piano REPowerEU .....	8
4.2	Pianificazione e programmazione nazionale.....	9
4.2.1	Strategia Energetica Nazionale (SEN).....	9
4.2.2	Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) .....	10
4.2.3	Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR).....	11
4.3	Pianificazione e programmazione regionale .....	12
4.3.1	Piano Energetico Regionale (PER) 2030 – Regione Emilia-Romagna .....	12
4.3.2	Piano Triennale di Attuazione del PER 2022-2024 .....	13
5	INDIVIDUAZIONE AREE IDONEE.....	14
5.1	D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 .....	14
5.2	Delibera dell’Assemblea regionale del 6 dicembre 2010 n.28 .....	16
6	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, INQUADRAMENTO URBANISTICO ED ANALISI DEI VINCOLI.....	21
6.1	Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) .....	21
6.1.1	PAIR 2020 .....	21
6.1.2	PAIR 2030 .....	22
6.2	Strategia di Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione Emilia-Romagna .....	23
6.3	Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) – Regione Emilia – Romagna .....	24
6.3.1	PTPR – TAVOLA DI SINTESI .....	25
6.3.2	PTPR –TAVOLA SETTORE .....	29
6.4	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) .....	30
6.4.1	P.T.C.P. – Sistema ambientale .....	30
6.4.2	P.T.C.P. – Sistema infrastrutturale .....	35
6.5	Nota sugli strumenti pianificatori comunali.....	36

6.6	Piano Regolatore Generale (P.R.G.) – Migliaro .....	37
6.6.1	Zonizzazione del territorio comunale.....	37
6.6.2	Articoli del P.R.G. consultati .....	42
6.7	Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) .....	46
6.7.1	Tavola della disciplina del territorio rurale .....	46
6.7.2	Tavola dei vincoli ambientali .....	47
6.7.3	Tavola dei vincoli paesaggistici e culturali.....	49
6.7.4	Tavola dei vincoli tecnologici.....	50
6.7.5	Carta geomorfologica .....	51
6.7.6	Carta della Rete Ecologica .....	52
6.7.7	Articoli del P.U.G. consultati.....	54
6.8	Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) .....	60
6.9	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) – P.U.G. Fiscaglia.....	62
6.10	Rete Natura 2000 .....	64
6.10.1	Misure generali di conservazione dei SIC e ZPS dell’Emilia Romagna.....	65
6.10.2	Misure Specifiche di Conservazione ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano” .....	66
6.10.3	Misure Specifiche di Conservazione ZPS IT4060011 “Garzaia dello Zuccherificio Di Codigoro e Po di Volano” .....	66
6.10.4	Misure Specifiche di Conservazione ZPS IT4060014 “Bacini di Jolanda di Savoia” .....	66
6.11	Parco Regionale del Delta del Po.....	67
6.12	Rete Ecologica .....	68
6.12.1	La Rete Ecologica regionale e la L.R. 6/2017 .....	68
6.12.2	La Rete Ecologica Provinciale .....	69
6.12.3	La Rete Ecologica Locale.....	70
6.13	Indagini archeologiche – P.U.G. Fiscaglia .....	71
6.14	Distanza vincoli.....	73

## 1 PREMESSA

La presente relazione fa riferimento al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione elettrica da fonte rinnovabile solare di potenza pari a 70,89 MWp, situato nella località di Migliaro, nel comune di Fiscaglia in provincia di Ferrara. Il proponente è la Società EG GAROFANO S.R.L. con sede in Via Dei Pellegrini 22 (MI).

L'impianto sarà realizzato con moduli installati su strutture a terra, ovvero su apposite strutture di sostegno direttamente infisse nel terreno senza l'ausilio di elementi in calcestruzzo, sia prefabbricato che gettato in opera.

Di seguito in Tabella 1 si riportano la denominazione, potenza nominale di picco (DC) e potenza di immissione in rete (AC) dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente relazione illustrativa:

DENOMINAZIONE IMPIANTO	<u>EG GAROFANO</u>
POTENZA NOMINALE DC (MWp)	70.89
POTENZA PRODUZIONE AC (MW)	66.08
POTENZA MAX IMMISSIONE (MWac)	66, 0

Tabella 1- Potenze impianto

L'impianto sarà allacciato alla rete Terna in antenna a 132kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132kV da inserire in entra-esce alla linea RTN 380kV "Ravenna Canala-Porto Tolle" e alle linee RTN 132kV afferenti alla Cabina Primaria Codigoro ricollegata in doppia antenna alla suddetta Stazione Elettrica. L'energia prodotta verrà immessa in rete al netto dei consumi per l'alimentazione dei servizi ausiliari necessari al corretto funzionamento ed esercizio dell'impianto stesso.

## 2 AREA DI PROGETTO

L'area di progetto, composta da impianto, connessione e sottostazione, è localizzata nel Comune di Fiscaglia, in provincia di Ferrara, in un contesto agricolo. L'impianto è localizzato in località Migliaro, a sud-ovest dell'abitato, in sinistra idrografica rispetto al Po di Volano, a ovest di via Travaglio. La connessione attraversa il Po di Volano e costeggia le seguenti vie: via Volano, via Caselle, via Canarolo, via Canalserrato, via Pezzorio, via del Mare, via Rasterello, via Savanella, via Canale Bastione, arrivando fino alla nuova Sottostazione Elettrica SSE ubicata circa 200 m a sud del passaggio a livello di via Canale Bastione.

Coordinate	dati
LATITUDINE	44.81
LONGITUDINE	12.01
QUOTA m s.l.m.	-0.12
FOGLIO CATASTALE	Impianto: 3,11,18; Cavidotto MT: 3, 11; Sottostazione: 3
PARTICELLE	Impianto: 1 2 3 4 6 11 13 16 17 19 27 32 33 34 40 47 48 50 79 80 87 89 90 91 97 98 100 103 105 106 107 126 133 137 139 140 141 148 171 177 179 180 181 183 185 188 Cavidotto MT: 26 106 162 171 275 Sottostazione: 162

Tabella 2- Inquadramento dell'impianto

In figura 1 e 2 è possibile vedere l'ubicazione su ortofoto dell'area dell'impianto, della connessione e della sottostazione elettrica SSE; in figura 2 è evidenziato a una scala di maggior dettaglio il perimetro della recinzione dell'area dell'impianto.



Figura 1- Ortofoto con area dell'impianto, connessione e sottostazione elettrica SSE



Figura 2- Localizzazione area di progetto su ortofoto



Figura 3- Ortofoto con il perimetro della recinzione dell'impianto

### 3 DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO

#### 3.1 Motivazione di progetto

L'opera oggetto del presente Studio riveste un ruolo di importanza strategica nell'assetto energetico Nazionale in quanto contribuisce, in modo molto significativo, al raggiungimento degli obiettivi energetici proposti dall'Italia e inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (NECP), come indicato nel documento "National Survey Report of PV Power Application in Italy 2018" redatto a cura del GSE e dell'RSE. A tal proposito, il Paese si è impegnato ufficialmente ad incrementare la quota di energia elettrica consumata e prodotta da fonti rinnovabili (FER), passando di fatto dal 34% nel 2017 al 55% nel 2030. Il raggiungimento di un tale ottimistico risultato non può, in alcun modo, prescindere dal contributo fornito dalla produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) che rappresenta la quota parte più importante di energia "verde" prodotta in Italia. Quanto sopra descritto si traduce, in pratica, in un necessario incremento della capacità fotovoltaica installata che, per perseguire gli obiettivi prefissati, nel 2030 dovrebbe raggiungere i 50 GW complessivi, attualmente si attesta attorno ai 20 GW complessivi. Molto è stato fatto in passato da parte del Governo per incentivare la produzione di energia da fonte solare fotovoltaica, e, dopo un breve periodo di stallo durato circa 4/5 anni, oggi sono state profuse nuove forze e nuove idee propedeutiche al conseguimento dei suddetti obiettivi energetici e dare nuovo slancio al mercato Nazionale delle energie rinnovabili. Tuttavia, da analisi effettuate risulterebbe che tutti gli sforzi profusi non sarebbero sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi energetici 2030, e quindi sarebbero destinati a rimanere un miraggio senza l'apporto fornito allo scopo dalle grandi centrali fotovoltaiche, ovvero da impianti in utility scale che producono energia rinnovabile in regime di grid parity. Le stesse considerazioni vanno ovviamente fatte anche in relazione al Piano Energetico Regionale, lo strumento di programmazione strategica con il quale la Regione ha definito gli obiettivi e le modalità per far fronte agli impegni fissati dall'UE attraverso la Roadmap al 2050. Con il Decreto Ministeriale 15 marzo 2012, cosiddetto Burden Sharing, sono state assegnate alle Regioni le rispettive quote di produzione di energia da fonti rinnovabili elettriche e termiche per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo nazionale. Tra i macro-obiettivi del PER c'è non solo quello di allinearsi alla media nazionale, ma quello di divenire esempio virtuoso per produzione energetica da fonti rinnovabili e nell'innovazione energetica. In tale contesto le opere oggetto della presente relazione possono essere considerate di importanza fondamentale, quasi strategica, nel panorama energetico Nazionale.

#### 3.2 Sintesi caratteristiche tecniche dell'impianto

Si riportano in Tabella 3 le caratteristiche principali dell'impianto e di seguito una sintesi del progetto.

Titolo del progetto	IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG GAROFANO SRL E OPERE CONNESSE
Proponente	EG GAROFANO S.R.L., via dei Pellegrini 22 (MI)
Provincia	Ferrara
Comune	Fiscaglia
Potenziale nominale DC (Mwp)	70,89
Potenza produzione AC (MW)	66,08
Potenza max immissione (MWac)	66,0
Moduli installati	101.998
Quadri di stringa	281
Numero inverter centralizzati 4400kva	13
Numero inverter centralizzati 3300kva	3
Superficie recintata (ha)	67,64
Opere di mitigazione (ha)	12,56

Tabella 3- Caratteristiche e dati tecnici impianto

Per la trattazione completa di tutti gli elementi di progetto, dei dati tecnici e dei dimensionamenti si rimanda all'elaborato Relazione illustrativa (23SOL14\_PD\_REL01.00-Relazione illustrativa.pdf).

#### Moduli fotovoltaici e strutture di fissaggio

I moduli fotovoltaici installati avranno potenza nominale (@STC) pari a 695 W, saranno del tipo bifacciali e installati "a terra" su strutture a inseguimento solare (tracker) con asse di rotazione Nord/Sud ed inclinazione massima di circa 60°. I

moduli fotovoltaici scelti per la realizzazione dell'impianto oggetto della presente relazione sono di tipo bifacciale in grado cioè di captare la radiazione luminosa sia sul fronte che sul retro del modulo, avranno dimensioni pari a (2384 H x 1303 L x 33 P) mm e sono composti da 132 celle per faccia (2x11x6) in silicio monocristallino tipo TOPCon. Essi saranno fissati su ciascuna struttura in modalità Portait 2xN, ovvero in file composte da due moduli con lato corto parallelo al terreno, le strutture utilizzate nel presente progetto saranno essenzialmente di tre tipo individuati in funzione della loro lunghezza ovvero 2x26, 2x52 e 2x78 moduli a cui corrispondono strutture di lunghezza complessiva rispettivamente di circa 17,5, 34,5 e 51,51 metri. La struttura sarà collegata a pali di sostegno verticali infissi nel terreno senza l'ausilio di opere in calcestruzzo. I moduli saranno collegati tra di loro in serie a formare stringhe ciascuna delle quali composta da 26 moduli, la lunghezza di stringa è stabilita in funzione delle caratteristiche del sistema fotovoltaico in termini di tensione massima ammissibile e della potenza complessiva.

I moduli solari PV saranno montati su inseguitori solari monoassiali orientati Nord-Sud, integrati su strutture metalliche che combinano parti di acciaio zincato con parti in alluminio, formando una struttura fissa a terra (Figura 4).



**Tabella 4- Esempio di inseguitore monoassiale**

#### Inverter

Per la conversione della corrente continua prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente alternata fruibile dal sistema di distribuzione e trasmissione nazionale, si installeranno inverter centralizzati.

Le unità previste sono in tutto 16 di cui:

- 13 di potenza nominale alle condizioni di test standard di 4.400 kVA (45°) e 5.060 KVA (22.5°), con 3 ingressi MPP indipendenti e n. 18 ingressi CC.
- 3 di potenza nominale alle condizioni di test standard di 3.300 kVA (45°) e 3.795 KVA (22.5°), con 4 ingressi MPP indipendenti e n. 20 ingressi CC.

#### Trasformatore e quadro di stringa

In campo sarà prevista l'installazione di quadri di stringa (combiner box). I suddetti raccolgono l'energia generata dal array DC, collegando in parallelo le stringhe all'inverter e fornendo protezione elettrica per il campo fotovoltaico. Per far corrispondere il numero di ingressi dell'inverter, diverse stringhe in parallelo saranno concentrate in modo da funzionare come un unico circuito. Le scatole di derivazione devono essere installate con un fusibile per stringa per proteggere ogni array. Verranno installati scaricatori di sovratensione in DC ed un interruttore DC verrà posizionato nella linea di uscita. Inoltre, è possibile installare un sistema di comunicazione per monitorare la corrente e la tensione della stringa.

#### Connessione e sottostazione

Tramite un cavidotto MT 30kV sarà realizzato il collegamento tra la cabina di interfaccia e la nuova sottostazione utente S.S.E. 30/132KV, punto di interfaccia con la RTN. È previsto inoltre da STMG che la SSE venga collegata in antenna a 132KV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132 Kv. Il nuovo elettrodotto a 132 kV per il collegamento in antenna dell'impianto sulla Stazione Elettrica della RTN costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo di arrivo produttore nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione. Questi collegamenti, esterni all'area di impianto, saranno realizzati per quanto possibile a lato della viabilità comunale, provinciale e rurale esistente; i cavi saranno posati in tubazioni a doppia parete 450/750N interrate in trincea ad una profondità di posa di 160 cm. Anche in questo caso la segnalazione della presenza dell'elettrodotto interrato sarà resa obbligatoria.

#### Opere ausiliarie

Il campo fotovoltaico prevede la realizzazione di un sistema di viabilità perimetrale, che possa consentire in modo agevole il raggiungimento di tutti i componenti in campo, sia per garantire la sicurezza dell'opera, che per la corretta gestione nelle operazioni di manutenzione. Tale viabilità verrà realizzata mediante utilizzo del terreno derivanti dalle lavorazioni di scavo.

L'impianto sarà protetto contro gli accessi indesiderati mediante l'installazione di una recinzione perimetrale e dal sistema di illuminazione e videosorveglianza. L'accesso carrabile sarà costituito da un cancello a due ante in pannellature metalliche di larghezza 4 metri e montato su pali in castagno infissi al suolo.

La recinzione perimetrale sarà realizzata con rete metallica rombata a maglia larga alta 2 metri e sormontata da filo spinato, collegata a pali di castagno alti 3 metri infissi direttamente nel suolo per una profondità di 100 cm. La rete metallica non sarà realizzata a totale chiusura del perimetro, rispetto al piano campagna, infatti, sarà lasciato un passaggio di altezza 20 cm che consenta il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia.

La viabilità interna al sito avrà larghezza di 4,0 m; tutta la viabilità sarà realizzata in battuto e ghiaia (materiale inerte di cava a diversa granulometria) oltre al materiale derivante dalle lavorazioni di scavo.

Il sistema di illuminazione e videosorveglianza prevede l'installazione dei componenti in campo su pali in acciaio zincato fissati al suolo con pozzetto di fondazione in calcestruzzo dedicato. I pali avranno una altezza di circa 3,5m, saranno dislocati ogni 23 metri lungo la recinzione perimetrale e su di essi saranno montati corpi illuminanti (che si attiveranno in caso di allarme/intrusione) e le videocamere del sistema di sorveglianza.

### 3.3 Le misure di mitigazione e compensazione

Il progetto di mitigazione e compensazione è stato definito in modo che possa soddisfare i seguenti **obiettivi**, in linea con la strategia definita nello strumento di pianificazione locale (PUG):

- migliorare l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere di progetto nel contesto, in sintonia con l'inquadramento urbanistico e in ottemperanza con i vicoli previsti dagli strumenti di pianificazione e urbanistici vigenti;
- mitigare la percezione visiva dell'impianto fotovoltaico in progetto nei confronti delle aree contermini, tramite schermatura dello stesso;
- creare connessione con il paesaggio circostante ed in particolare con gli elementi di naturalità esistenti, aumentare il numero di **siepi** presenti al fine di incrementare la biodiversità indispensabile all'equilibrio biologico del territorio;
- incrementare la funzionalità ecologica dell'habitat favorendo lo spostamento della fauna da sistemi frammentati, quali i sistemi seminativi attualmente a bassa valenza ecologica.

Per raggiungere tali obiettivi e considerato il contesto progettuale, le opere di mitigazione e compensazione sono riferibili ad interventi di forestazione con specie autoctone locali. A tal fine è stata esaminata l'allegato C "Elenco alberi ed arbusti utilizzabili per realizzare aree verdi" del Regolamento del Verde del Comune di Fiscaglia (FE) con delibera C.C. n. 14 del 28/03/2019, da cui sono state tratte esclusivamente le specie autoctone, escludendo a priori l'utilizzo di specie indigene comunque elencate.

In funzione degli obiettivi sopra elencati e della localizzazione specifica, le opere di mitigazione e di compensazione, che si estendono su una superficie complessiva di 12,59 ha, sono state suddivise in tre tipologie a loro volta caratterizzate da elementi vegetazionali differenti in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicate.

Tipologie	Superficie (ha)	Caratterizzazione vegetazionale
<b>Mitigazione bifilare</b>  Bifilare	4,26	Siepe a doppio filare: 1 filare misto di arbusti; 2 filare alternato alberi-arbusti multi specifico
<b>Mitigazione/compensazione</b>  Mitigazione/Compensazione	4,07	Vegetazione terrestre a carattere termofilo
<b>Compensazione</b>  Compensazione	4,26	Vegetazione terrestre a carattere Idrofilo
<b>Totale</b>		<b>12,59 ha</b>

## 4 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA

### 4.1 Pianificazione e programmazione europea

#### 4.1.1 Piano REPowerEU

La crisi aggravata dall'aggressione russa all'Ucraina pone sempre di più l'energia al centro dell'agenda politica europea. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha ribadito la centralità del tema dell'energia nell'agenda politica europea. È in particolare l'urgenza di garantirne l'approvvigionamento e contenerne i costi per cittadini e imprese, a spingere l'UE verso la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili russi, verso la collaborazione più stretta con fornitori affidabili e l'investimento su energie rinnovabili e, in particolare, sull'idrogeno. Al centro della risposta UE all'inasprimento della crisi energetica c'è REPowerEU, il piano presentato lo scorso 18 maggio 2022 dalla Commissione Europea con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi accelerando la transizione e costruendo un sistema energetico più resiliente.

Sono quattro le azioni previste da REPowerEU per rispondere in modo appropriato alla crisi energetica:

- risparmiare energia;
- diversificare l'approvvigionamento;
- sostituire rapidamente i combustibili fossili accelerando la transizione europea all'energia pulita;
- combinare investimenti e riforme in modo intelligente.

Agendo insieme l'UE:

- ha ridotto la sua dipendenza dai combustibili fossili russi
- ha ridotto i propri consumi energetici quasi del 20%
- ha introdotto un tetto al prezzo del gas e un tetto globale al prezzo del petrolio
- ha raddoppiato l'ulteriore diffusione delle energie rinnovabili.

Il piano REPowerEU accelera la transizione verde e stimola ingenti investimenti nelle energie rinnovabili. Nel marzo 2023 l'UE ha concordato una legislazione più rigorosa per aumentare la sua capacità di energie rinnovabili, innalzando al 42,5% l'obiettivo vincolante dell'UE per il 2030, con l'ambizione di raggiungere il 45%, il che corrisponderebbe quasi al raddoppio dell'attuale quota di energie rinnovabili nell'UE.

L'installazione di un impianto fotovoltaico e relativa opera di connessione risulta coerente con il Piano REPowerEU, che incentiva la transizione energetica verso fonti rinnovabili.

## 4.2 Pianificazione e programmazione nazionale

### 4.2.1 Strategia Energetica Nazionale (SEN)

Con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico.

La Strategia si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più:

- **competitivo:** migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti;
- **sostenibile:** raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21;
- **sicuro:** continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia.

Fra i target quantitativi previsti dalla SEN:

- **efficienza energetica:** riduzione dei consumi finali da 118 a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030;
- **fonti rinnovabili:** 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo elettrico del 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015; in una quota di rinnovabili sugli usi termici del 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015; in una quota di rinnovabili nei trasporti del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015;
- **riduzione del differenziale di prezzo dell'energia:** contenere il gap di costo tra il gas italiano e quello del nord Europa (nel 2016 pari a circa 2 €/MWh) e quello sui prezzi dell'elettricità rispetto alla media UE (pari a circa 35 €/MWh nel 2015 per la famiglia media e al 25% in media per le imprese);
- **cessazione della produzione di energia elettrica da carbone** con un obiettivo di accelerazione al 2025, da realizzare tramite un puntuale piano di interventi infrastrutturali;
- **razionalizzazione del downstream petrolifero**, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio;
- **verso la decarbonizzazione al 2050:** rispetto al 1990, una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050;
- **raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy:** da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021;
- **promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa;**
- **nuovi investimenti sulle reti per maggiore flessibilità, adeguatezza e resilienza;** maggiore integrazione con l'Europa; diversificazione delle fonti e rotte di approvvigionamento gas e gestione più efficiente dei flussi e punte di domanda;
- **riduzione della dipendenza energetica dall'estero** dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

L'installazione di un impianto fotovoltaico e relativa opera di connessione risulta in linea con la Strategia energetica nazionale (SEN), in quanto contribuisce ad aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

#### 4.2.2 Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)

Con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento.

Gli obiettivi del piano si delineano attraverso:

- dimensione della decarbonizzazione (emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra ed energia rinnovabile);
- dimensione dell'efficienza energetica;
- dimensione della sicurezza energetica;
- dimensione del mercato intero dell'energia (interconnettività elettrica, infrastrutture di trasmissione dell'energia, integrazione del mercato, povertà energetica);
- dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività.

L'installazione di un impianto fotovoltaico e relativa opera di connessione risulta in linea con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), in quanto il piano incentiva l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

### 4.2.3 Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Lo sforzo di rilancio dell'Italia delineato dal presente Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

Si individuano 6 missioni

- 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica
- 3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile
- 4) Istruzione e ricerca
- 5) Inclusione e coesione
- 6) Salute

Per quanto riguarda le tematiche energetiche si fa riferimento quindi alla Missione 2 che viene declinata nella seguenti componenti:

- C1. Agricoltura sostenibile ed Economia circolare
- C2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
- C3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
- C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica

Il tema dell'energie rinnovabili riguarda quindi la missione M2C2

**OBIETTIVI GENERALI:**



M2C2 - ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

- Incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nel sistema, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione
- Potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete per accogliere l'aumento di produzione da FER e aumentarne la resilienza a fenomeni climatici estremi
- Promozione della produzione, distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali
- Sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi)
- Sviluppo di una leadership internazionale industriale e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione

L'installazione di un impianto fotovoltaico e relativa opera di connessione risulta in linea con l'obiettivo M2C2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del P.N.R.R.

## 4.3 Pianificazione e programmazione regionale

### 4.3.1 Piano Energetico Regionale (PER) 2030 – Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna assume gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come fondamentale fattore di sviluppo della società regionale e di definizione delle proprie politiche in questi ambiti.

In termini strategici, la Regione si impegna nei confronti di una decarbonizzazione dell'economia tale da raggiungere, entro il 2050, una riduzione delle emissioni serra almeno dell'80% rispetto ai livelli del 1990.

La priorità d'intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l'intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in particolare nei settori non ETS: mobilità, industria diffusa (PMI), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare i principali ambiti di intervento saranno i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori
- Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti
- Aspetti trasversali

Il secondo obiettivo generale del PER riguarda la produzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili quale chiave per la transizione energetica verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Complessivamente, nello scenario obiettivo si ipotizza di raggiungere il 24% di copertura dei consumi finali lordi regionali attraverso fonti rinnovabili (escluse quelle per trasporto). Si tratta di un obiettivo pari ad oltre il doppio del livello attuale.

L'installazione di un impianto fotovoltaico e relativa opera di connessione risulta in linea con il secondo obiettivo generale del PER.

#### 4.3.2 Piano Triennale di Attuazione del PER 2022-2024

I Piani triennali di attuazione (PTA) sono lo strumento di realizzazione del PER. Il Piano triennale di attuazione 2022-2024 è stato approvato dall'Assemblea Legislativa, con delibera n.112 del 6/12/2022.

Il Piano si declina su 8 assi (con relative azioni):

1. Ricerca, innovazione e formazione
2. Infrastrutture, reti e aree produttive
3. Transizione energetica delle imprese
4. Riqualficazione del patrimonio privato
5. Rigenerazione urbana e riqualficazione del patrimonio pubblico
6. Mobilità intelligente e sostenibile
7. Azioni di sistema e rapporti con gli Enti locali
8. Azioni trasversali e di sistema (regolamentazione, assistenza tecnica, osservatori e comunicazione)

Si riportano di seguito le azioni previste per l'asse 2:

<b>2. Infrastrutture, reti e aree produttive</b>	Sviluppo di impianti a fonti rinnovabili e smart grid (digitalizzazione, sistemi di accumulo, ecc.)
	Sviluppo delle comunità energetiche e dell'autoconsumo (inclusi i connessi sistemi di accumulo)
	Sostegno alla qualificazione energetica e ambientale delle aree produttive
	Sostegno a progetti pilota per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili per la produzione sia elettrica che termica
	Aggiornamento della regolamentazione per la localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica


L'installazione di un impianto fotovoltaico e relativa opera di connessione risulta in linea con il secondo asse del PTA, azione sviluppo di impianti a fonti rinnovabili.

## 5 INDIVIDUAZIONE AREE IDONEE

### 5.1 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199

Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

#### PD TAV24 – Individuazione aree idonee 199/2021



È stato consultato il D. Lgs. 199/2021 aggiornato al 09/10/2023. L'art. 20 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", comma 8, lettera c ter n.1 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (aggiornato al 09/10/2023) specifica che "(...) sono considerate aree idonee:

**c ter)** esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, (...), in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

**c-quater)** (...) le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi:

- del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)

- né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda

- oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela (...) di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.

L'impianto fotovoltaico di progetto ricade all'interno di un'area agricola (così individuata dal P.R.G. e dal P.U.G. del Comune di Fiscaglia). Parte dell'impianto è localizzato entro i 500 m dalla cava e dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (così individuate dal P.U.G. del Comune di Fiscaglia).

L'impianto fotovoltaico non è localizzato in aree soggette a vincolo paesaggistico e risulta esterno alla fascia di rispetto di 500 m dai resti della Chiesa di San Marco (individuato a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, Titolo I dal P.U.G. del Comune di Fiscaglia).

L'area risulta pertanto idonea all'installazione dell'impianto fotovoltaico, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater e in parte anche secondo quanto disposto dalla lettera c-ter n. 1 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199.

## 5.2 Delibera dell'Assemblea regionale del 6 dicembre 2010 n.28

(con modifiche Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)

### Allegato 1

A) Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo le seguenti aree:

Aree NON idonee		Interessa area dell'impianto (S/N)
<b>1) le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:</b>		
<b>1.0</b>	zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR);	No
<b>1.1</b>	sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR);	No
<b>1.2</b>	zona di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);	No
<b>1.3</b>	invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR)	No
<b>1.4</b>	crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, commi 1, lettera a, del PTPR;	No
<b>1.5</b>	calanchi (art. 20, comma 3 del PTPR);	No
<b>1.6</b>	complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a. e b.1. del PTPR);	No
<b>1.7</b>	gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fino alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso degli stessi, ai sensi dell'art. 141-bis del medesimo decreto legislativo;	No
<b>1.8</b>	1.8. le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".	No
<b>2) le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;</b>		No
<b>3) le aree incluse nelle Riserve Naturali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005.</b>		No
<b>4) le aree forestali, così come definite dall'art. 63 della L.R. n. 6/2009, incluse nella Rete Natura 2000 designata in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) e alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) nonché nelle zone C, D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005;</b>		No
<b>5) le aree umide incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) in cui sono presenti acque lentiche e zone costiere così come individuate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1224/08;</b>		No
<b>6) fasce di tutela fluviale di cui all'articolo 17 del Piano Territoriale Paesaggistico regionale</b>		No

(PTPR) (aggiunta con Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)	
--	--

B) Sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo:

Aree idonee	Inerente progetto (S/N)
1) le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia realizzato da un'impresa agricola e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw (potenza massima in questo punto soppressa con Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio);	No
2) <b>soppresso con Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023</b>	/
3) le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia destinato all'autoconsumo;	No
4) le aree agricole, non rientranti nella lettera A, nelle quali sono in essere coltivazioni certificate come agricole biologiche, a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tipica (IGT) qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità dell'azienda agricola e la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per azienda (potenza massima in questo punto soppressa con Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio);	Non si hanno informazioni riguardo la tipologia di coltivazioni
5) le zone C dei Parchi nazionali, interregionali e regionali, istituiti ai sensi della L. n. 394/91 nonché della L.R. n. 6 del 2005, e le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/ CE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale) non rientranti nella lettera A punti 4 e 5 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell'impianto non sia superiore a 200 KW (potenza massima in questo punto soppressa con Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio);	No
6) le aree agricole incluse nelle zone D e nelle aree contigue dei Parchi nazionali, interregionali e regionali istituite ai sensi della L. 394/91 nonché della L.R. n. 6/2005 qualora la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10% della superficie agricola in disponibilità del richiedente e la potenza nominale complessiva dell'impianto sia pari a 200 Kw più 10 Kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 Kw per ogni ettaro di terreno nella disponibilità, con un massimo di 1 Mw per richiedente (potenza massima in questo punto soppressa con Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio);	No
7) le aree in zona agricola non rientranti nella lettera A) e nei punti precedenti della presente lettera B), qualora l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente. Non costituiscono fattori di discontinuità i corsi d'acqua, le strade e le altre infrastrutture lineari. Per i Comuni montani, l'impianto non può superare la quota del 10% delle particelle catastali anche non contigue nella disponibilità del richiedente;	No

Per il punto B) la Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023 (lettera c, punto 2.1) ha soppresso il punto B.2. e nei restanti punti sono eliminati i requisiti soggettivi, nonché quelli di potenza massima degli impianti fotovoltaici installabili, ad esclusione del requisito dell'autoconsumo.

La Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023 alla lettera c, punto 2.2 specifica quanto segue "fatto salvo quanto

previsto al successivo punto 2.3, si specifica che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010. Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del reg. UE)848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4 del 2011), le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del reg. (UE)1151/2012, del reg. (UE)1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione. Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l'individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate.

Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l'area agricola interessata diviene idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

---

C) Fuori dalle aree di cui alla lettera A, sono considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, senza i limiti di cui alla lettera B:

Aree idonee		Inerente progetto (S/N)
<b>Le seguenti aree in zona agricola (nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi - Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)</b>		
<b>a</b>	le fasce di ambientazione e le aree di pertinenza delle opere pubbliche lineari;	No
<b>b</b>	le fasce di rispetto stradale e autostradale, così come dimensionate dal Codice della strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli	No
<b>c</b>	le fasce di rispetto delle linee ferroviarie, previo assenso del gestore delle medesime e nel rispetto degli eventuali vincoli;	No
<b>d</b>	le fasce di rispetto degli elettrodotti;	No
<b>e</b>	le aree a servizio di discariche di rifiuti già esistenti, regolarmente autorizzate, anche se non più in esercizi o. L'impianto fotovoltaico, in tal caso, non costituisce attività di esercizio della discarica;	No
<b>f</b>	le fasce a servizio dei depuratori;	No
<b>g</b>	le aree a servizio degli impianti di sollevamento delle acque;	No
<b>h</b>	le aree di cava dismesse, qual ora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico risulti compatibile con la destinazione finale della medesima cava;	No (l'area è esterna alle cave)
<b>1) le parti del territorio urbanizzato destinate ad ambiti specializzati per attività produttive, le aree ecologicamente attrezzate e i poli funzionali;</b>		No
<b>2) le aree dedicate alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai sensi dell'art. A-23 dell'Allegato alla LR 20/2000 e s.m e i., mediante l'utilizzo di arredi e attrezzature urbane di nuova concezione;</b>		No
<b>3) le colonie marine (art. 16 del PTPR) e gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane (art. 22 del PTPR), qualora l'impianto fotovoltaico sia collocato esclusivamente sugli edifici esistenti nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi;</b>		No
<b>4) le aree a servizio di impianti di risalita e le altre aree ad esse funzionali, purché al di fuori delle aree di cui alla lettera A), qualora l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico sia utilizzata per garantire il fabbisogno dell'impianto a servizio del quale è stato installato.</b>		No

**D) Sono idonei alla installazione degli impianti fotovoltaici** gli edifici esistenti ovunque ubicati nell'osservanza della normativa di tutela degli stessi e nell'osservanza delle norme di sicurezza sismica. Fuori dalle aree di cui alla lettera A, qualora l'installazione sulle coperture dell'edificio non sia fattibile, è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo destinati all'autoconsumo, fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 20 Kw.

Non inerente al progetto.

L'area dell'impianto non ricade in un'area non idonea secondo l'allegato 1 lettera A) della Delibera dell'Assemblea regionale del 6 dicembre 2010 n.28 (con modifiche Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023).

L'area dell'impianto non ricade in un'area idonea secondo l'allegato 1 lettere B), C) e D) della Delibera dell'Assemblea regionale del 6 dicembre 2010 n.28 (con modifiche Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023).

La Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023 rileva che la normativa statale settoriale recentemente entrata in vigore, ed in particolare il d.lgs. n. 199 del 2021 (...) all'art. 20 individua *“nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti” taluni ambiti che sono considerati idonei ai fini dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili, costituiti da:*

*c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

*1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”.*

Come specificato nel precedente “capitolo 5.1 D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199” l'impianto fotovoltaico di progetto ricade all'interno di un'area agricola (così individuata dal P.R.G. e dal P.U.G. del Comune di Fiscaglia). Parte dell'impianto è localizzato entro i 500 m dalla cava e dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (così individuate dal P.U.G. del Comune di Fiscaglia). L'impianto fotovoltaico non è localizzato in aree soggette a vincolo paesaggistico e risulta esterno alla fascia di rispetto di 500 m dai resti della Chiesa di San Marco (individuato a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, Titolo I dal P.U.G. del Comune di Fiscaglia). L'area risulta pertanto IDONEA all'installazione dell'impianto fotovoltaico, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater e in parte anche secondo quanto disposto dalla lettera c-ter n. 1 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199.

## 6 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, INQUADRAMENTO URBANISTICO ED ANALISI DEI VINCOLI

### 6.1 Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)

#### 6.1.1 PAIR 2020

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) della Regione Emilia-Romagna è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa DAL n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017.

Il Piano regionale integrato per la qualità dell'aria dà attuazione agli artt. 9, 10 e 13 del D.Lgs. n. 155/2010 prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla Qualità dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Nello specifico il PAIR prevede di raggiungere entro il 2020 importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti (rispetto al 2010 è prevista la riduzione del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa) che permetteranno di ridurre del 63% la popolazione esposta al rischio di superamento dei limiti consentiti per il PM10, riducendola di fatto al solo 1%.

Il PAIR2020 per raggiungere gli obiettivi fissati, prevede ben 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, differenziate in sei differenti ambiti di intervento di seguito riassunti:

- gestione sostenibile delle città;
- mobilità di persone e merci;
- risparmio energetico e la riqualificazione energetica;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

La sezione V delle Norme di Attuazione del PAIR riguarda l'uso sostenibile dell'Energia; di particolare interesse risulta l'art. 23 citato in seguito.

#### Art. 23 - Misure di promozione per la sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emissiva

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede le seguenti direttive per i programmi regionali e per le misure attuative del Programma Operativo Regionale (POR) al fine di incentivare la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani:

- a) promozione della riqualificazione energetica degli edifici pubblici tramite interventi di gestione intelligente dell'energia e uso dell'energia rinnovabile;
- b) promozione della installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emmissive.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto è coerente con l'articolo 23, comma 1, lettera b del PAIR 2020.

### 6.1.2 PAIR 2030

L'attuale Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato in attuazione alla Direttiva 2008/50/CE e al Decreto legislativo 155/2010 di recepimento ed entrato in vigore il 21 aprile 2017, ha consentito di raggiungere risultati significativi in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di miglioramento della qualità dell'aria.

Il PAIR2020, prorogato fino all'approvazione di un nuovo Piano, continua a dispiegare i suoi effetti anche attraverso le misure straordinarie approvate nel corso del 2021. Tali misure danno attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del novembre 2020, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM10, al fine di raggiungerne il rispetto nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo, nel corso del 2021, la Regione ha iniziato il percorso di pianificazione che porterà all'approvazione del nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030).

Con DGR n. 2005 del 20/11/2023 (pdf29.42 MB) la Regione ha adottato la proposta all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), nella quale sono riportate le modifiche apportate ai documenti di piano conseguenti all'accoglimento delle osservazioni e alle indicazioni del parere motivato di VAS.

#### Articolo 20 - Misure in tema di impianti di produzione di energia mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile

1. (P) Nelle zone di Pianure Est, Pianura Ovest e nell'Agglomerato di Bologna è vietato autorizzare nuovi impianti ovvero ampliamenti di impianti esistenti per la produzione di energia elettrica tramite combustione diretta di biomassa solida, a prescindere dalla potenza termica nominale, nonché nuovi impianti di teleriscaldamento a combustione alimentati a biomassa solida.
2. (P) In attuazione dell'art. 26, comma 7 del D. Lgs. n. 199 del 2021, il Piano dispone che nelle zone di Pianure Est, di Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, le disposizioni relative all'obbligo di prevedere in sede progettuale l'utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica ed elettrica dell'edificio debbano essere soddisfatte ricorrendo all'uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse solide.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno valore di prescrizione.

L'articolo 20 del PAIR 2030 non presenta prescrizioni riguardo l'impianto di progetto.

## 6.2 Strategia di Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Regione Emilia-Romagna

La Strategia regionale di adattamento e mitigazione – approvata in via definitiva lo scorso 20 dicembre dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 187 del 2018 e precedentemente approvata in Giunta il 30 luglio con delibera n. 1256 del 2018 - si propone di fornire un quadro d'insieme di riferimento per i settori regionali, le amministrazioni e le organizzazioni coinvolte, anche per valutare le implicazioni del cambiamento climatico nei diversi settori interessati.

In particolare la Strategia unitaria di mitigazione e adattamento intende:


- valorizzare le azioni, i Piani e i Programmi della Regione Emilia-Romagna in tema di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico attraverso la ricognizione delle azioni già in atto a livello regionale per la riduzione delle emissioni climalteranti e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- contribuire a individuare ulteriori misure e azioni da mettere in campo per i diversi settori, in relazione ai piani di settore esistenti, contribuendo ad armonizzare la programmazione territoriale regionale in riferimento agli obiettivi di mitigazione e adattamento;
- definire gli indicatori di monitoraggio (tra quelli già in uso da parte dei diversi piani sia per la VAS che per i programmi operativi dei Fondi strutturali 2014 -2020);
- definire e implementare un Osservatorio regionale e locale di attuazione delle politiche;
- individuare e promuovere un percorso partecipativo e di coinvolgimento degli stakeholder locali per integrare il tema dell'adattamento e della mitigazione in tutte le politiche settoriali regionali;
- coordinarsi con le iniziative locali (comunali e di unione dei comuni) relativamente ai Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima del Patto dei Sindaci (PAESC) e ai piani di adattamento locale.

### 6.3 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) – Regione Emilia – Romagna

Il Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale, dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali. Il P.T.P.R. persegue i seguenti obiettivi, determinando specifiche condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio:

- a) conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- b) garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- d) individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

6.3.1 PTPR – TAVOLA DI SINTESI



**Area dell'impianto**

L'area dell'impianto ricade in una zona di interesse storico testimoniale terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura (art. 23c).

L'area dell'impianto FV è **esterna** ai seguenti elementi individuati nelle vicinanze:

- zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17);
- invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18);
- dossi (art. 20);
- zone di tutela naturalistica (art. 25).

**Connessione**

La connessione attraversa

- zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17);
- invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18);
- dossi (art. 20);
- zona di interesse storico testimoniale terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura (art. 23c).

**Sottostazione elettrica**

Non sono cartografati elementi nell'area della sottostazione elettrica.

Nota: nella tavola di Sintesi del PTPR l'elevata scala della cartografia non permette di capire correttamente il posizionamento della Zona di tutela naturalistica (art. 25 PTPR) rispetto all'area dell'impianto.

La zona di tutela naturalistica individuata dal PTPR risulta esterna rispetto alla recinzione dell'area dell'impianto e non risulta attraversata dalla connessione. Quanto appena descritto è visibile in Figura 4, grazie a una scala di maggior dettaglio.



Figura 4- Inquadramento area dell'impianto rispetto all'art. 25 del PTPR

## Analisi articoli

Articolo	Localizzazione	Dettagli
<b>17 - Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua</b>	Esterno ad area dell'impianto Attraversato da connessione	<p>Il comma 5 lettera e riporta che <i>"i sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali"</i>.</p> <p>L'area dell'impianto è esterna a questa zona, mentre la connessione attraversa tale zona e il Po di Volano. Il progetto in esame è sottoposto a valutazione di impatto ambientale; verrà verificata la fattibilità tecnica economica e la compatibilità ambientale del progetto, inteso nella sua completezza, considerando quindi il trasporto dell'energia (la connessione).</p>
<b>18 - Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18);</b>	Esterno ad area dell'impianto Attraversato da connessione	<p>Il comma 2 lettera a specifica che in tali aree <i>"sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale"</i>.</p> <p>L'area dell'impianto è esterna al Po di Volano, mentre la connessione lo attraversa. La connessione è interrata ed è un'opera ammessa in quanto il comma 2 lettera a) specifica che sono ammesse opere di cui all'art. 17 comma 5 lettera e) <i>"i sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati"</i>.</p>
<b>20 - Dossi</b>	Esterno ad area dell'impianto Attraversato da connessione in due punti	<p>Il comma 2 riporta che <i>"fino all'entrata in vigore di strumenti di pianificazione subregionale che provvedano ad individuare i dossi di pianura che, per rilevanza storico-testimoniale e consistenza fisica, costituiscono elementi di connotazione degli ambienti vallivi e di pianura, dettando specifiche disposizioni volte a tutelare le funzioni idrauliche, funzionali e testimoniali, sui dossi di pianura, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, vale la prescrizione per cui sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque escluse le attività estrattive"</i>.</p> <p>Si rimanda pertanto all'analisi delle Norme Tecniche del P.T.C.P.</p>


Articolo	Localizzazione	Dettagli
<b>23c - Zona di interesse storico testimoniale terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura</b>	L'area dell'impianto e la connessione sono ubicate in questa zona	<p>Il comma 1 lettera c specifica che <i>“quali zone di interesse storico-testimoniale il presente Piano disciplina: i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura”</i>.</p> <p>Il comma 2 chiarisce che <i>“le Province ed i Comuni provvedono con i propri strumenti di pianificazione a disciplinare le aree ed i terreni di cui al primo comma previa perimetrazione di quelli di cui alle lettere b., c. e d., nel rispetto dei seguenti indirizzi:</i></p> <p><i>a. le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti;</i></p> <p><i>b. va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;</i></p> <p><i>c. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente”</i>.</p> <p>L'area è assoggettata quindi alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale. Si rimanda quindi ai capitoli relativi al P.T.C.P., al P.U.G. e al P.R.G.</p>
<b>25 - Zone di tutela naturalistica</b>	L'area dell'impianto e il percorso della connessione sono esterni alle zone di tutela naturalistica	L'area dell'impianto e il percorso della connessione sono esterni alle zone di tutela naturalistica; pertanto non si individuano vincoli.



## 6.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento che disciplina le attività di pianificazione della Provincia e stabilisce le linee guida per gli strumenti di pianificazione di livello inferiore.

### 6.4.1 P.T.C.P. – Sistema ambientale



### Area dell'impianto

L'area dell'impianto ricade in nell'U.P. delle Terre Vecchie (art. 8).

L'area dell'impianto FV è **esterna** ai seguenti elementi individuati nelle vicinanze:

- invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18): il Po di Volano;
- zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19);
- dossi di rilevanza storico documentale e paesistica (art. 20 comma 2a);
- strade panoramiche (art. 24): via Travaglio;
- strade storiche (art. 24 comma 1a): via Travaglio;
- zone di tutela naturalistica (art. 25).

### Connessione

La connessione attraversa

- U.P. della Gronda e U.P. delle Risaie (art. 8)
- invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18): il Po di Volano;
- zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19);

- dossi di rilevanza storico documentale e paesistica (art. 20 comma 2a);
- strade panoramiche (art. 24): via Travaglio;
- strade storiche (art. 24 comma 1a): via Travaglio.

#### Sottostazione elettrica

La sottostazione elettrica si trova nell'U.P. delle Risaie (art. 8). Non si rilevano altri elementi cartografati.

#### Analisi articoli


Articolo	Localizzazione	Dettagli
<b>8 – Le unità di paesaggio</b>	<p>Area dell'impianto: U.P. delle Terre Vecchie</p> <p>Connessione: U.P. della Gronda e U.P. delle Risaie</p> <p>Sottostazione: U.P. delle Risaie</p>	<p>Il comma 1 spiega che <i>“i paesaggi provinciali sono definiti mediante Unità di Paesaggio (U.P.). L'Unità di Paesaggio è l'insieme territoriale coerente in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali”</i>.</p> <p>Il comma 5 chiarisce che <i>“i Comuni in sede di redazione del PSC hanno il compito di individuare gli ambiti paesaggistici di rango comunale e di dettare relative disposizioni normative allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione e fruizione attraverso politiche propositive di intervento sul contesto paesaggistico e ambientale. A tal fine la pianificazione comunale, attraverso idonee analisi contenute nel Quadro Conoscitivo del PSC, approfondisce le criticità e i punti di forza di tali ambiti territoriali, e individua le strategie di assetto territoriale ed i processi evolutivi coerenti con il riconoscimento di tale matrice strutturale del paesaggio e del sistema insediativo”</i>.</p> <p>Non si individuano vincoli e si rimanda alla pianificazione di livello comunale.</p>
<b>18 - Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua</b>	<p>Esterno ad area dell'impianto</p> <p>Attraversato da connessione</p>	<p>Il comma 3 specifica che <i>“sono vietate:</i></p> <p><i>a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;</i></p> <p><i>b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;</i></p> <p><i>c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda”</i>.</p> <p>Il comma 4 specifica che <i>“sono consentiti:</i></p> <p><i>a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;</i></p> <p><i>b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;</i></p> <p><i>c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente</i></p>

Articolo	Localizzazione	Dettagli
		<p><i>approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R, nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo;</i></p> <p><i>d. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;</i></p> <p><i>e. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione".</i></p> <p>La connessione attraversa il Po di Volano. L'art. 18 del P.T.P.R. individuava la possibilità di attraversamento in quanto il comma 2 lettera a) specifica che sono ammesse opere di cui all'art. 17 (sempre del P.T.P.R.) comma 5 lettera e) <i>"i sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati"</i>. Il presente art. 18 del P.T.C.P. non specifica tale casistica negli interventi vietati di cui al comma 3 e negli interventi consentiti di cui al comma 4.</p>
<b>19 – Zone di interesse paesaggistico ambientale</b>	Esterno ad area dell'impianto  Attraversato da connessione	<p>Il comma 2 lettera a) specifica che in queste zone <i>"sono in via prioritaria collocati: gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica e gli interventi di rinaturalizzazione, progettati ed eseguiti in attuazione del progetto di Rete Ecologica Provinciale, con modalità consone alle caratteristiche delle singole Unità di Paesaggio di riferimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle diverse parti del presente Piano"</i>.</p> <p>Il comma 4 lettera d) specifica che <i>"sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati sono ammessi esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali"</i>.</p> <p>L'area dell'impianto è esterna a questa zona, mentre la connessione attraversa tale zona ed è ammessa dal comma 4 lettera d). Infatti, il progetto in esame è sottoposto a valutazione di impatto ambientale; verrà verificata la compatibilità ambientale del progetto, inteso nella sua completezza, considerando quindi il trasporto dell'energia (la connessione). Inoltre, secondo quanto previsto dal comma 2 lettera a) in tali aree possono essere inserite misure di mitigazione come siepi e formazioni arboree lineari, andando a rafforzare la Rete Ecologica Provinciale.</p>
<b>20.2a Dossi di valore storico documentale, visibili sul</b>	Esterno ad area dell'impianto  Attraversato da	<p>Il comma 3 riposta quanto segue: <i>"ai dossi di valore storico-documentale si applicano le prescrizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del quarto comma precedente art.19 e le direttive di cui al quinto comma del medesimo articolo, demandando alla pianificazione comunale generale l'eventuale</i></p>

Articolo	Localizzazione	Dettagli
<b>microrilievo</b>	connessione in due punti	<p><i>emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi di dosso nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento"</i></p> <p>Considerata la presenza di una strada storica e panoramica (via Travaglio) sul dosso di valore storico-documentale attraversato dalla connessione si fa riferimento a quanto specificato dal comma 4: <i>"qualora sul dosso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le nuove edificazioni, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato, o in stretta contiguità con essi, ovvero nelle zone ai piedi del dosso che mantengano accettabili capacità di scolo ed allontanamento delle acque meteoriche. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del dosso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale. I dossi con presenza di viabilità storica e/o panoramica non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti"</i>.</p> <p>La connessione attraversa il dosso di valore storico documentale in due punti. La realizzazione dell'elemento della connessione è ammesso in quanto si applicano le prescrizioni dell'art. 19 comma 4 lettera d), la quale, come già precedentemente individuato. Infatti, il progetto in esame è sottoposto a valutazione di impatto ambientale; verrà verificata la compatibilità ambientale del progetto, inteso nella sua completezza, considerando quindi il trasporto dell'energia (la connessione).</p>
<b>24 – Elementi di interesse storico testimoniale</b>  <b>Viabilità storica</b>	Esterno ad area dell'impianto  Attraversato da connessione	<p>Il comma 2 specifica che <i>"per i tracciati storici la pianificazione urbanistica comunale dovrà prevedere specifiche misure volte a preservare i tratti ancora liberi dalla edificazione, collocando eventuali nuovi immobili all'interno dei tratti già urbanizzati, nonché mantenere l'andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico/documentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a specifico nulla-osta della Provincia"</i>.</p> <p>Il progetto non pregiudica l'andamento planimetrico e altimetrico di via Travaglio.</p>

Articolo	Localizzazione	Dettagli
<b>24 – Elementi di interesse storico testimoniale</b>  <b>Viabilità panoramica</b>	Esterno ad area dell'impianto  Attraversato da connessione	<p>Il comma 6 riguarda la viabilità di valore panoramico: <i>“Per tali itinerari i Comuni, in sede di pianificazione generale dovrà:</i></p> <p><i>a. valutare l’inserimento in una rete di percorsi riservati prevalentemente alla fruizione turisticoricreativa del territorio, proponendo la adozione di idonee misure di regolazione e disincentivo del traffico veicolare;</i></p> <p><i>b. individuare gli interventi necessari al miglioramento della qualità paesistica dell’itinerario, prevalentemente attraverso la rimozione o la attenuazione visiva degli elementi incongrui ed il recupero della edilizia rurale tipica;</i></p> <p><i>c. stabilire fasce di rispetto idonee a mantenere all’itinerario la funzione di punto panoramico sul territorio.</i></p> <p><i>Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, sugli itinerari panoramici individuati dal presente Piano e per una fascia di 300 ml. per ogni lato, è vietata qualsiasi nuova edificazione isolata all’esterno dei perimetri di centro edificato, definiti con specifico provvedimento ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni”.</i></p> <p>Si rimanda all’art. 8.11 del PUG del Comune di Fiscaglia.</p>

6.4.2 P.T.C.P. – Sistema infrastrutturale



**Area dell'impianto**

L'area dell'impianto non è attraversata da sistemi infrastrutturali cartografati dal P.T.C.P.

**Connessione**

La connessione attraversa la SP68 e la ferrovia in due punti (seguendo la viabilità).

**Sottostazione elettrica**

L'area della sottostazione elettrica non è attraversata da sistemi infrastrutturali cartografati dal P.T.C.P.

## 6.5 Nota sugli strumenti pianificatori comunali

Il Comune di Fiscaglia è stato istituito con L.R. 07 novembre 2013, n. 18 mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia dove, all'art. 3 comma 4 si precisa che "I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell' articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Fiscaglia."

All'anno 2023 lo strumento vigente è il P.R.G.

Il 21.12.2017 è stata approvata la nuova legge urbanistica della Regione Emilia Romagna (L.R. n.24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"), pubblicata sul BURERT n.340 del 21.12.2017, ed entrata in vigore il 1 gennaio 2018. La nuova disciplina abroga la L.R. 20/2000 e sostituisce gli strumenti urbanistici PRG (Piano regolatore generale) vigenti nelle tre località Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, con il nuovo strumento di pianificazione e governo del territorio comunale denominato PUG (Piano Urbanistico Generale) che il Comune di Fiscaglia predispone per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni.

Il Comune di Fiscaglia essendo ancora dotato di PRG di cui alla L.R. 47/78, ha avviato il procedimento di approvazione del nuovo PUG, secondo le modalità ordinarie stabilite dagli articoli 44 "Consultazione Preliminare", 45 "Fase di formazione del piano" e 46 "Fase di approvazione del piano" della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24. Gli articoli 3 e 4 della L.R. 24/17 come modificata e integrata dalla L.R. 31.07.2020 n. 3, disciplinano un periodo transitorio che si articola in due fasi riferite ai distinti momenti di elaborazione e di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) e definisce altresì la gestione e attuazione degli strumenti urbanistici vigenti approvati in conformità alla legislazione previgente e gli interventi urbanistici ammessi.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 85 del 27.07.2023, a norma dell'articolo 45.2 della L.R. n. 24/2017, ha assunto la proposta di Piano Urbanistico Generale, completa di tutti gli elaborati costitutivi. L'avviso di assunzione è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna – BURERT periodico di parte II n. 237 del 16.08.2023.

Con l'adozione del P.U.G. ad inizio 2024 si aprirà un periodo di "salvaguardia", in cui saranno vigenti entrambi gli strumenti: P.R.G. e P.U.G.

## 6.6 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) – Migliaro


### 6.6.1 Zonizzazione del territorio comunale

L'area dell'impianto si trova divisa in tre diverse tavole della zonizzazione: 5B1 (Gallumara), 5B3 (Valcesura) e 5B4 (Migliaro).

#### Tavola 5B1 (Gallumara) – parte nord est dell'impianto







Tavola 5B3 (Valcesura) – parte nord ovest dell’impianto






Area dell’impianto ○

Tavola 5B4 (Migliaro) – parte sud dell’impianto



	LEGENDA	SIMBOLOGIA	
ZONE RESIDENZIALI	A1	UNITA' EDILIZIE DI RILEVANTE IMPORTANZA NEL CONTESTO URBANO TERRITORIALE PER VALENZA STORICO/ARTISTICA/ARCHITETTONICA	
	A2	UNITA' EDILIZIE DI VALENZA ARCHITETTONICA CARATTERIZZANTI L'INSEDIAMENTO STORICO	
	A3	UNITA' EDILIZIE DI VALENZA ARCHITETTONICA CARATTERIZZANTI L'INSEDIAMENTO STORICO, FATISCENTI, PARZILAMENTE DEMOLITE O TRASFORMATE	
	B1	RESIDENZIALI DI CONSOLIDAMENTO	
	B2	RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO	
	B3	RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DEI BORCHI AGRICOLI ESISTENTI	
	B4	RESIDENZIALI DI SALVAGUARDIA DELL'IMPIANTO MORFOLOGICO URBANO	
	B5	RESIDENZIALI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	
	C	RESIDENZIALI DI ESPANSIONE	
	C1	ZONE RESIDENZIALI DI ATTUAZIONE DI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI CONVENZIONATI	
ZONE INSEDIAMENTO PRODUTTIVI	D1	ARTIGIANALI/DIREZIONALI/COMMERCIALI ESISTENTI	
	D2	ARTIGIANALI/DIREZIONALI/COMMERCIALI DI ESPANSIONE	
ZONE ATTREZZATURE URBANI/TURISTICI	F1	FUNZIONI TECNOLOGICHE	
	F2	FUNZIONI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	
	F3	ATTREZZATURE DI VALENZA TERRITORIALE LEGATE ALL'IDROVIA	
ZONE ATTIVITA' COLLETTIVE PER LA RESIDENZA	G1	SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI	
	G2	SERVIZI PUBBLICI DI PROGETTO	
ZONE AGRICOLE	E1	ZONE TERRE VECCHIE	
	E2	ZONE DELLA GRONDA	
	E3	ZONE DELLE RISAIE	
	E4	ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE	
	E5	ZONE INVASI ED ALVEI CORSI D'ACQUA PRINCIPALI	
	E6	ZONE DI TUTELA NATURALISTICA (EX CAVE DI ARGILLA)	
	E7	ZONE CON ELEMENTI MORFOLOGICO DOCUMENTALI (DOSSI)	

ZONE SPECIALI E/O DI TUTELA	ZONA DI TUTELA DEL VERDE PRIVATO DI IMPIANTO STORICO	
	 PARCHEGGI PUBBLICI	
	ZONA DI TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO	
	ZONA FERROVIARIA E FASCIA DI RISPETTO, CASELLI	
	ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' ESISTENTE E RELATIVE FASCIE DI RISPETTO	
	FASCIA A VINCOLO DI RISPETTO CIMITERIALE	
	PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO	
	VIABILITA' CONSIGLIATA	VI.C
	VERDE DI LOTTIZZAZIONE CONSIGLIATO	VE.C
	ATTIVITA' SPORTIVE	S
PERCORSO PEDONALE/CICLABILE		
ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' DI PROGETTO E RELATIVE FASCIE DI RISPETTO		
<p><b>AG1.1</b> corti di valore storico-testimoniale con impianto tipologico e funzionale integro</p> <p><b>AG1.2</b> corti di valore storico-testimoniale con impianto tipologico e funzionale contenente elementi incongrui</p> <p><b>AG1.3</b> corti senza valore storico-testimoniale</p> <p><b>AG1.4</b> edifici residenziali isolati di valore storico-testimoniale</p> <p><b>AG1.5</b> edifici residenziali isolati senza valore storico-testimoniale</p> <p><b>AG2</b> fabbricati di servizio isolati di valore storico-testimoniale</p> <p><b>AG3</b> fabbricati di servizio isolati senza valore storico-testimoniale</p>		

## Conclusioni

Le aree nord ovest e nord est dell'impianto sono esterne alla zonizzazione di Migliaro.

L'area sud dell'impianto ricade in zona agricola E1 delle terre vecchie.

## 6.6.2 Articoli del P.R.G. consultati

### Art. 19 – Usi urbani

L'impianto fotovoltaico, la connessione e la sottostazione elettrica sono assimilabili all'uso U.22 Impianti tecnologici individuato dal P.R.G., la cui descrizione viene di seguito riportata.

- Gli impianti tecnologici comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, quali le centrali e sottostazioni tecnologiche, gli impianti di adduzione, distribuzione e smaltimento, gli impianti per la regolazione delle acque, gli impianti per il trattamento dei rifiuti e simili; ne fanno parte altresì gli spazi di servizio e di supporto, i locali accessori e gli spazi tecnici.

### Art. 20 – Usi agricoli

1 - Gli usi agricoli del territorio, che opportunamente combinati insieme definiscono le destinazioni d'uso previste per le varie zone agricole del P.R.G./V., sono definiti all'art. 54 Titolo V.

### Art. 23 – Classificazione delle zone omogenee

Zone agricole

- E1 - Zona agricola delle Terre Vecchie di cui all'art. 51 ←
- E2 - Zona agricola della Gronda di cui all'art. 51
- E3 - Zona agricola delle Risaie di cui all'art. 51
- E4 - Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 51
- E5 - Invasi ed alvei di fiumi e corsi e relative fasce di tutela di cui all'art. 51
- E6 - Zona di tutela naturalistica di cui all'art. 51
- E7 - Elementi morfologici documentati: i dossi di cui all'art. 51

Si fa riferimento all'art. 51 per le zone agricole E1 delle Terre Vecchie (area sud dell'area dell'impianto).

### Art. 43 – Viabilità e fasce di rispetto

3 - Le strade sono classificate come segue:

3.1. strade extraurbane secondarie: per la L. 285 del 30.4.1992 sono da considerarsi del tipo C

- fascia di rispetto mt = 30,00 salvo punti particolari dove essa e' indicata cartograficamente con fascia maggiore;

3.2. strade extraurbane locali: per la L. 285 del 30.4.1992 sono da considerarsi del tipo F

- fascia di rispetto mt = 20,00;

3.3. strade vicinali di tipo F (in base al D.P.R. 147 del 26.4.1993):

- le fasce di rispetto, anche se non graficamente individuate, sono uguali a mt 10,00.

3.4. per le strade urbane le fasce di rispetto sono definite all'art. 28 del D.P.R. n. 147 del 26.4.1993.

#### 4 - Usi previsti:

- a) Le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi 3.1, 3.2., 3.3. sono destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate esistenti, parcheggi, percorsi pedonali ciclabili.
- b) Nelle fasce di rispetto di cui ai precedenti commi 3.1, 3.2, 3.3 e' consentita la destinazione U 21 - distributori di carburante - nonche' manufatti destinati al ristoro degli utenti, comprese le aree di parcheggio, i manufatti destinati alla manutenzione delle strade; sono ammesse comunque la sistemazione a "verde", nonche' lo svolgimento di attivita' agricole compatibilmente con la sicurezza stradale e secondo le prescrizioni degli articoli 16 e 17 della L. n. 285 del 30.4.1992, nonche' del D.P.R. n. 495/92 e D.P.R. 147/93.
- c) Sono consentiti altri usi urbani o agricoli in edifici esistenti secondo quanto prescritto dalle Norme relative alle zone agricole nelle quali sono inserite.

Nell'articolo 43 del P.R.G. inerente alla viabilità e alle fasce di rispetto non viene indicata una fascia di rispetto specifica per la viabilità panoramica. Nel comma 3 viene indicata una fascia di rispetto di 30 m per le strade extraurbane secondarie e 20 per le strade extraurbane locali, in cui come specificato nel comma 4 sono ammesse le sistemazioni a verde. Dalla cartografia della zonizzazione del P.R.G. non appare chiaro se sia cartografata una diversa fascia di rispetto; pertanto, si fa affidamento in tal sede a quanto riportato successivamente nel P.U.G.

#### Art. 51 Zone agricole

**Zona E1** - Terre vecchie - terreni topograficamente più elevati e di antica bonifica nei quali sono ammessi tutti gli interventi edilizi su edifici esistenti all'interno delle corti coloniche. Al fine di salvaguardare l'integrità delle corti, eventuali nuovi edifici al servizio dell'attività agricola saranno edificati all'esterno delle corti coloniche stesse ad una distanza non inferiore a ml 15.

**Zona E 2** - Della gronda - sono terreni che hanno caratteristiche intermedie tra i terreni dell'U.d.P. "Terre vecchie" e quelli della U.d.P. "delle Valli" di cui fanno parte la bonifica del Mantello, che risale alla fine del secolo scorso, e la bonifica del Mezzano realizzata nel secondo dopoguerra. Col passare del tempo anche le terre "emerse" tendono ad assumere gradualmente le caratteristiche delle terre vecchie e sfumano a poco a poco le reciproche differenze. Il confine tra terre vecchie e terre nuove non è quindi una linea, ma piuttosto una fascia che lentamente si sposta mentre il terreno migliora. In tale zona sono ammessi tutti gli interventi edilizi su edifici esistenti e la realizzazione di nuove costruzioni anche all'interno delle corti, ad eccezione di quelle storico-testimoniali, con le modalità previste dai successivi articoli delle presenti norme.

**Zona E3** - Delle risaie - sono terreni prosciugati all'inizio di questo secolo caratterizzati dalla presenza di scarsa vegetazione arborea ed arbustiva e di forte estensivizzazione di colture erbacee tra cui ha sempre predominato il riso. Le zone di maggior depressione rispetto al livello del mare sono idonee alla formazione di ambienti a carattere naturalistico atti a garantire la sopravvivenza della flora e fauna spontanea. Anche in tale zona sono ammessi tutti gli interventi edilizi su edifici esistenti e la realizzazione di nuove costruzioni anche all'interno delle corti, ad eccezione di quelle storico-testimoniali, con le modalità previste dai successivi articoli delle presenti norme.

**Zona E4** - Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 19 del PTCP) - sono i terreni di pertinenza comunale prossimi al Po di Volano individuati nella "Carta della dotazione ambientale" (scala 1:10.000). In questa sottozona sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti dagli art. 54 e 55 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.5, AG.6. Inoltre sono consentiti gli interventi edilizi su edifici isolati o ricadenti all'interno delle corti coloniche, con l'impiego di materiali forme e tipologie distributive tradizionali, purché non classificati di interesse architettonico ambientale. Al fine di salvaguardare l'integrità delle corti, eventuali nuovi edifici al servizio dell'attività agricola dovranno essere edificati all'esterno delle corti coloniche ad una distanza minima di ml 15. Gli interventi di nuova costruzione su edifici abitativi e di servizio saranno concessi esclusivamente ai soggetti di cui all'art.48 delle presenti norme; pertanto non saranno rilasciate concessioni edilizie a soggetti diversi anche previo pagamento degli oneri.

Per quanto non indicato dalle presenti norme si rimanda all'art. 19 del P.T.C.P.

**Zona E5** - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (Art. 18 del PTCP)- tale zona comprende la superficie bagnata del Po di Volano e tutta l'area prospiciente ad essa indicata nella "Carta della dotazione ambientale" (scala 1:10.000). Queste aree sono destinate al deflusso e alla regimazione delle acque ed alla realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie a tale scopo.

In tale zona sono consentiti:

- gli interventi volti alla manutenzione e sistemazione dei fiumi, dei corsi d'acqua e degli impianti, purché non compromettano e riducano l'efficacia degli stessi;
- le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;
- il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano, nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazione, di difesa idraulica e simili e le relative attività di servizio e manutenzione;
- il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali;
- la costruzione di porticciolo indicato nella cartografia del P.R.G.in scala 1:10.000;
- gli interventi di rimboscimento ai soli fini della costituzione di corridoi ecologici;
- costituzione di percorsi ciclabili ed ippovie.

Tutti gli interventi di qualsiasi tipo sono comunque soggetti al nulla osta o autorizzazione del Magistrato per il Po, Servizio provinciale difesa del suolo, Consorzio di bonifica competente, Commissione edilizia integrata.

Tali interventi devono essere realizzati in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde.

In tale zona sono vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio fatto salvo quanto detto in precedenza;
- l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dall'Autorità idraulica competente;
- le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree coltivate (pioppeti) per una ampiezza di ml. 10 dal ciglio della sponda al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente.

In tali aree di rispetto sono vietate tutte le nuove edificazioni mentre per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., all'interno di tali fasce si possono eseguire interventi di manutenzione ordinari e straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e

risanamento conservativo, di restauro parziale con ristrutturazione, di ristrutturazione senza alcun incremento.

Per quanto non indicato dalle presenti norme si rimanda all'art. 18 del P.T.C.P.

Zona E6 - Zona di tutela naturalistica (Art. 25 del PTCP)- tale zona è ubicata nell'U.d. P. Terre Vecchie, nell'area delle vasche dell'ex - fornace. Questa area è idonea alla formazione di ambienti di carattere naturalistico atti a garantire la sopravvivenza alla flora e alla fauna spontanea indicata nella "Carta della dotazione ambientale" (scala 1:10.000).

In tale zona sono vietati:

- interventi di bonifica, scavi e movimenti di terra fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica e di miglioramento del deflusso delle acque nonché le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di acquacoltura e della pesca, purchè realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con l'ambiente circostante;
- il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione di flora spontanea;
- l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene.

Nella stessa zona sono consentite:

- la manutenzione dei canali principali e delle opere di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico di materiali litoidi conseguenti purchè effettuato in aree idonee;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione dei bacini d'acqua;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti;
- la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore;
- le attività di agriturismo e di turismo rurale.

Per quanto non indicato dalle presenti norme si rimanda all'art. 25 del P.T.C.P.

**Zone E7** Elementi morfologico-documentali: i dossi - tale zona interessa tutta l'area di dosso che si diparte dal centro abitato di Migliaro e prosegue lungo la linea ferroviaria Ferrara-Codigoro verso il Comune di Massafiscaglia.

L'art. 20 del P.T.C.P., comma 2, suddivide i dossi rilevati nella Provincia di Ferrara in due grandi categorie:

- a) dossi di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;
- b) dossi di rilevanza esclusivamente geognostica.

a) Nel territorio comunale di Migliaro è stato individuato un "dosso coincidente con tracciati di valore storico"; esso corrisponde al paleovalveo del Po di Volano, cioè quello attraversante il territorio da Sud - Ovest a Nord - Est .

In tale dosso di valore storico-documentale oltre a vietare gli usi AG.5, AG. 6, AG.10, lo spandimento di liquami, le attività di cava e le discariche, si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui alla precedente Zona E4 del presente articolo.

b) Nel territorio comunale di Migliaro sono stati individuati "dossi di rilevanza esclusivamente geognostica".

Questi dossi non presentano tracce visibili sul microrilievo ed hanno una funzione prevalente di canale di scorrimento delle acque dolci anche se modeste risultano le infiltrazioni superficiali.

Su tali dossi sono consentiti tutti gli usi agricoli previsti agli art. 54 e 55 delle presenti norme ad eccezione degli usi AG.5, AG.10, lo spandimento di liquami, le attività di cava, le discariche, nuovi insediamenti di cimiteri ed ampliamento di quelli esistenti.

Gli indici ed i parametri previsti sono uguali a quelli descritti agli art. 54 e 55 delle presenti norme. Gli interventi di nuova costruzione su edifici abitativi e di servizio saranno concessi anche a soggetti diversi di quelli indicati all'art.48 delle presenti norme previo pagamento degli oneri.

Il Regolamento Edilizio Comunale provvede ad indicare idonee regole comportamentali circa l'esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie atte a ridurre l'impermeabilizzazione delle aree edificabili presenti su tali dossi.

Tale Regolamento provvede anche ad indicare il metodo più idoneo allo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche non inquinate, cioè raccolte in siti in cui non vi è pericolo di percolazioni inquinanti.

L'area dell'impianto ricade in zona agricola E1 – Terre Vecchie. Non si rinvencono vincoli relativamente alla tipologia di progetto previsto.

La connessione attraversa:

- una zona E4 – Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 P.T.C.P.). La norma non fa riferimento a questa tipologia progettuale e rimanda all'art. 19 del P.T.C.P., analizzato nel capitolo precedente.
- Una zona E5 – Invasi ed alvei dei corsi d'acqua (art. 18 P.T.C.P.). La connessione attraversa il Po di Volano. Si rimanda a quanto precedentemente trattato all'art. 18 del P.T.C.P., analizzato nel capitolo precedente.
- Una zona E7 – Elementi morfologico documentali: i dossi. Il progetto non prevede la realizzazione degli interventi espressamente vietati dalla norma, quali usi AG5, AG10, spandimento di liquami, attività di cava, discariche, nuovi insediamenti di cimiteri e ampliamenti di quelli esistenti.

#### Art. 58 – Corridoi ecologici

La cartografia in scala 1:10.000 relativa all'incremento delle dotazioni ambientali, indica con apposita simbologia "C" i corridoi ecologici individuati sul territorio comunale alla data di adozione del P.R.G.

Su tali aree sono vietati interventi di escavo ed asportazione di materiali litoidi di qualunque tipo, salvo quanto previsto dal comma 2, art. 2 della Legge Regionale n° 17 del 18 Luglio 1991.

Essi sono sottratti all'uso agricolo tranne per quegli interventi (inerbimento, siepi, filari) atti ad arricchire la loro dotazione paesaggistico-ambientale e a determinare una fruizione turistico ricreativa del territorio comunale.

In tali aree e loro zone attigue, fino ad una distanza di 20 ml, l'Imprenditore agricolo che abbia diritto al "premio edificatorio", in quanto ricorre alle azioni prescritte all'art. 12 e 13 delle Norme di tutela ed incremento del verde, è l'obbligato ad impiantare alberi ed arbusti con criteri e modalità previsti delle Norme di tutela ed incremento del verde.

L'impianto dovrà avere traiettoria parallela al corso d'acqua e dovrà rispettare le distanze di sicurezza previste dal Consorzio di Bonifica di appartenenza.

Nel caso in cui il richiedente della concessione non è proprietario di terreni confinanti con i corridoi ecologici potrà eseguire l'impianto liberamente all'interno della proprietà, nei siti che riterrà più idonei.

In tutti i casi dovrà essere allegato alla concessione un progetto del verde utilizzando preferibilmente le specie arboree e/o arbustive il cui elenco è allegato delle Norme di tutela ed incremento del verde.

Come più chiaramente individuato dal P.U.G. l'area di progetto risulta un nodo di progetto della rete ecologica. L'impianto verrà opportunamente schermato con la piantumazione di siepi e formazioni arboree lineari, utilizzando specie autoctone, in modo da incrementare la connettività ecologica dell'area.

#### Art. 66 – Fascia a vincolo di rispetto tecnologico

1 - Le fasce di rispetto in territorio agricolo delle aree su cui insistono impianti tecnologici, di cui all'art. 39 sottozona F1, anche se non riportate in cartografia, sono definite quali vincoli di inedificabilità secondo i rispettivi parametri igienico-sanitari e secondo le indicazioni degli specifici Enti di Gestione e variabili in relazione alla portata o ad altre specifiche norme previste dalle Convenzioni con l'Amministrazione Comunale.

2 - Usi consentiti e interventi ammessi:

In tali aree non sono ammessi interventi di nuova costruzione di tipo AG1, ma solo di tipo AG2 o a questo uso riconducibili, qualora assolutamente indispensabili alle aziende già esistenti alla data di adozione del P.R.G./V, e comunque da realizzarsi a distanze mai inferiori a 100 ml. per quanto riguarda i depuratori e le linee elettriche di alta tensione, e nel rispetto delle specifiche norme previste dagli Enti di Gestione per le altre reti tecnologiche.

In tali aree sono ammessi interventi di forestazione e piantumazione in conformità a quanto previsto nel Regolamento del verde.

La cartografia non individua linee ad alta tensione nell'area. Nell'area di progetto è stato individuato un elettrodotto a bassa tensione non cartografato nel PTCP, nel PRG e nel PUG. Il progettista ha mantenuto una distanza di 15 m dall'elettrodotto ai pannelli fotovoltaici.

#### Art. 67 – Fasce di protezione e/o rispetto fluviali

1 - Comprendono le parti del territorio comunale che sono destinate, ai sensi della legislazione vigente, al rispetto dei corsi l'acqua.

2 - Le fasce di protezione e di rispetto fanno parte integrante della zona omogenea in cui ricadono. In tali fasce non è consentita la costruzione di edifici o di altri manufatti.

3 - Possono essere utilizzate in generale per lo standard di verde.

4 - Ove non siano previste specifiche categorie di intervento, per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti tutti gli interventi sull'edilizia esistente, ad eccezione della ristrutturazione fondiaria ed urbanistica.


L'area dell'impianto è esterna alla fascia di rispetto fluviale del Po di Volano e del canale Bulgarello di 150 m secondo quanto previsto dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004; pertanto, il vincolo di divieto di costruzione di edifici o altri manufatti previsto dal comma 2 viene rispettato. Il comma 3 specifica che tali fasce di rispetto possono essere utilizzate in generale per lo standard di verde. Pertanto, in tale fascia possono essere inserite le misure di mitigazione.

## 6.7 Piano Urbanistico Generale (P.U.G.)

Il PUG (Piano urbanistico generale) è lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni.

All'interno del presente capitolo viene prima individuata la localizzazione degli elementi di progetto in relazione agli elaborati cartografici di interesse del P.U.G. e successivamente vengono riportati gli ulteriori articoli consultati delle norme del P.U.G.

### 6.7.1 Tavola della disciplina del territorio rurale



#### Area dell'impianto

L'area dell'impianto si trova interamente nel territorio rurale (art. 6.2). La parte sud dell'area dell'impianto è individuata come una zona soggetta al P.A.E. Migliario (art. 6.10), mentre la zona nord è soggetta al P.A.E. Migliarino (art. 6.10).


#### Connessione

La connessione attraversa il territorio rurale (art. 6.2).

#### Sottostazione elettrica

L'area della sottostazione si trova nel territorio rurale (art. 6.2).

## 6.7.2 Tavola dei vincoli ambientali



### Area dell'impianto

L'area dell'impianto:

- ricade in un nodo di progetto della rete ecologica
- ricade nell'areale delle siepi
- presenta elementi della rete ecologica locale (canaletti): III livello infrastruttura verde della rete ecologica minuta

L'area dell'impianto è esterna a:

- Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica
- Zone di tutela naturalistica
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
- Invasi ed alvei dei corsi d'acqua
- Corridoio primario
- Rete ecologica provinciale e locale

### Connessione

La connessione attraversa:


- Dossi e dune di rilevanza storico documentale e paesistica
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
- Invasi ed alvei dei corsi d'acqua

- Corridoio primario
- Rete ecologica provinciale e locale

**Sottostazione elettrica**

La sottostazione elettrica è esterna a tutti gli elementi cartografati nella tavola dei vincoli ambientali.

### 6.7.3 Tavola dei vincoli paesaggistici e culturali



#### Area dell'impianto

L'area dell'impianto è esterna a:

- perimetro del territorio urbanizzato;
- fascia di rispetto fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 comma 1 lettera c D. Lgs. 42/2004);
- viabilità storica - (art. 24 c.1a PTCP; art. 8.10 PUG) (via Travaglio);
- viabilità panoramica (art. 24 PTCP; art. 8.11 PUG) (via Travaglio).

#### Connessione


La connessione attraversa:

- perimetro del territorio urbanizzato;
- fascia di rispetto fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 comma 1 lettera c D. Lgs. 42/2004);
- viabilità storica - (art. 24 c.1a PTCP; art. 8.10 PUG) (via Travaglio);
- viabilità panoramica (art. 24 PTCP; art. 8.11 PUG) (via Travaglio).

#### Sottostazione elettrica

La sottostazione elettrica è esterna a tutti gli elementi cartografati nella tavola dei vincoli paesaggistici e culturali.

## 6.7.4 Tavola dei vincoli tecnologici



### Area dell'impianto

Non sono cartografati elementi nell'area dell'impianto

### Connessione


La connessione attraversa

- la fascia di rispetto della strada SS495;
- la ferrovia in tre punti;
- la fascia di rispetto degli elettrodotti in tre punti.

### Sottostazione elettrica

La sottostazione elettrica è esterna a tutti gli elementi cartografati nella tavola dei vincoli tecnologici.

## 6.7.5 Carta geomorfologica



### Area dell'impianto

Nell'area sud est dell'impianto si individua la presenza di paleovalvei a riempimento passivo

### Connessione

La connessione attraversa

- il paleovalveo del Po di Volano;
- paleovalvei con riempimento passivo;
- dossi particolarmente rilevati rispetto al p.c. (riempimento attivo).

### Sottostazione elettrica

La sottostazione elettrica è esterna a tutti gli elementi cartografati nella tavola geomorfologica.



### **Area dell'impianto**

L'area dell'impianto è localizzata in un sito che presenta i seguenti elementi:

- nodo di progetto (rete ecologica);
- areale delle siepi;
- infrastrutture verdi e blu della rete ecologica minuta
- infrastrutture blu della rete ecologica locale;

L'area dell'impianto è esterna a:

- nodi e corridoi ecologici primari;
- Stepping stones umidi della rete locale (cave).

### **Connessione**

La connessione attraversa

- nodi e corridoi ecologici primari (Po di Volano);
- infrastrutture blu della rete ecologica locale.

### **Sottostazione elettrica**

La sottostazione elettrica è esterna a tutti gli elementi cartografati nella tavola dei vincoli tecnologici.

## 6.7.7 Articoli del P.U.G. consultati

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

#### **Art. 1.6 – Definizioni delle destinazioni delle destinazioni d’uso urbanistiche**

Comma 1 *“Gli usi previsti o consentiti nelle diverse zone omogenee e sottozone del territorio sono definite attraverso elencazioni, ed eventuali specificazioni, delle destinazioni d’uso urbanisticamente significative, di seguito definite”.*

Si ritiene che l’impianto fotovoltaico di progetto sia definito nella categoria C) funzioni produttive, in particolare nella **categoria c4 - Impianti per la produzione e commercializzazione di energia**: *“Sono considerati entro l’uso c4 tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) salvo quelli che sono considerati 'impianti dell’edificio’ e sono pertanto attuabili senza titolo abilitativo edilizio, previa semplice comunicazione, ai sensi della normativa vigente. Rientrano pertanto nell’uso c4 sia gli impianti che ai sensi delle Linee-Guida e successivo D.Lgs sono attuabili tramite PAS, ovvero “Procedura abilitativa semplificata”, che quelli attuabili con la procedura dell’autorizzazione ambientale unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia o altre procedure previste dalla normativa vigente. Non sono inclusi nell’uso c4 gli impianti da fonti rinnovabili in territorio agricolo, per i quali si rimanda al punto f.9.*

Considerata l’ultimo paragrafo si è consultata anche la categoria f9 Impianti aziendali di produzione di energia: *“Rientrano in tale casistica gli impianti di produzione energetica disciplinati dalla D.A.L. 28/2010 e D.A.L. 51/2011 qualora destinati in forma prevalente all’autoconsumo delle aziende agricole (vedi uso c4, complementare)”.*

L’impianto di progetto non risulta essere destinato all’autoconsumo delle aziende agricole; pertanto, si ritiene che la categoria f9 non sia corretta per l’intervento in esame e che debba essere considerata la categoria c4.

Si ritiene che l’opera di progetto sia definito dalla categoria c4 - Impianti per la produzione e la commercializzazione di energia.

### TITOLO VI – TERRITORIO RURALE – DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 6.1 – Articolazione del territorio rurale**

L’area dell’impianto è interamente compresa all’interno del territorio rurale, come individuato dalla Tavola della disciplina del territorio rurale.

*“Comma 2 - Territorio Rurale sottoposto a vincolo o tutela, sovraordinata al PUG.*

*Una porzione di territorio rurale è sottoposta ad una speciale disciplina di vincolo o tutela ed a progetti locali di valorizzazione sovraordinati al piano comunale. Tali aree, nel territorio comunale di Fiscaglia, sono:*

- *Zone ZSC/ZPS, entro i quali ogni intervento significativo è subordinato ad una valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 26 della LR 4/2021;*
- *Le seguenti Aree vincolate ope legis ai sensi dell’art.142 D.Lgs 42/2004, nelle quali si applica il procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art 146 del D.Lgs e del D.P.R. 31/2017:*
  - *Aree coperte da boschi, comma 1 lettera g);*
  - *Aree comprese entro 150 m dalle sponde dei fiumi bacini e corsi d’acqua, comma 1 lettera c);*

*Comma 3 - Elementi da tutelare nel territorio rurale, individuati dal PUG*

*Il territorio rurale comprende alcuni tra i principali elementi del paesaggio da tutelare:*

- *le strade storiche esistenti;*
- *le strade panoramiche esistenti;*
- *l’area di concentrazione di materiali archeologici;*
- *i maceri;*
- *le aree boscate;*
- *i dossi e le dune principali”.*

L'area dell'impianto esclude:

- Aree coperte da boschi, comma 1 lettera g);
- Aree comprese entro 150 m dalle sponde dei fiumi bacini e corsi d'acqua, comma 1 lettera c);
- Siti Rete Natura 2000.

Vicino all'area dell'impianto si trova via Travaglio, una strada storica e panoramica esistente. L'impianto verrà opportunamente schermato con la messa a dimora di siepi e aree boscate lineari, utilizzando specie autoctone. Questo intervento di mitigazione andrà a migliorare e potenziare la connettività ecologica dell'area.

La connessione attraversa il Po di Volano e via Travaglio.

## **Art. 6.2 – Disciplina generale del Territorio Rurale (TR)**

### **Art. 6.3 Usi previsti e consentiti**

Il comma 1 riporta che *“sono ammissibili i seguenti usi: (...)”*

- (...)
- *c4 Impianti per la produzione e commercializzazione di energia”.*

È ammissibile l'uso c4 nel territorio rurale; pertanto, l'opera di progetto è ammessa nell'area di progetto.

### **Art. 6.10 Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici e attività estrattive**

*“Comma 1. Costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici, le opere che comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative di una porzione di suolo, senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, reinterri e rilevati, realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di rimodellazione di corsi d'acqua, opere di rinaturalizzazione, scavi archeologici e simili.*

*Comma 2. I movimenti di terra sono sottoposti a CILA in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 15/2013 che li disciplina, salvo che si tratti di lavorazioni agricole del terreno o di modifiche connesse con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche, nel qual caso non sono sottoposti ad alcuna procedura. Le modificazioni del suolo connesse alla coltivazione di cave e torbiere sono sottoposte alle procedure autorizzative specifiche di cui alle leggi vigenti in materia. È necessaria l'autorizzazione paesaggistica per i movimenti in ambito di tutela individuati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004.*

*Comma 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammissibili a condizione che sia garantita l'efficienza della rete idrologica superficiale e la stabilità dei versanti; in caso di dubbi o rischi in proposito, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di adeguata documentazione tecnica sulla situazione idraulica e sugli effetti dell'intervento. Tutti gli interventi, anche se finalizzati a migliorie agrarie, devono concludersi senza l'asporto di materiale dai terreni.”*

L'area dell'impianto risulta in un'area PAE ma l'impianto è posto all'esterno rispetto alle cave esistenti.

### **Art. 6.17 – Impianti fotovoltaici (f9)**

Comma 4. *“La realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, nel territorio rurale, ove ammessi, dovrà altresì rispettare:*

- a. distanza minima dai confini di proprietà: 10 m;*
- b. distanza minima dalle strade provinciali: 30 m;*
- c. distanza minima dalle strade comunali: 20 m;*
- d. distanza minima dalle strade vicinali: 10 m”.*

L'impianto è posizionato ad almeno 20 m da via Travaglio, via Arro e via Rabbiosa.

## **TITOLO VIII – AMBIENTE, PAESAGGIO E TERRITORIO**

### **Art. 8.1 – Aree soggette a vincolo idrogeologico**

Comma 1 “L’intero territorio del comune di Fiscaglia ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ed è soggetto alle disposizioni dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Po (PAI Po), del Delta (PAI Delta) e del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), nonché alle direttive emanate dall’Autorità di Bacino medesima. Le diverse fasce di pericolosità idraulica in cui è suddiviso il territorio comunale sono la P1 (Alluvioni rare di estrema intensità – bassa probabilità, con tempo di ritorno fino a 500 anni dall’evento), la P2 (Alluvioni poco frequenti – media probabilità, con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni) e la P3 (Alluvioni frequenti – elevata probabilità, con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni). La D.G.R. 1300 del 01/08/2016 riporta le prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni con le disposizioni specifiche in ogni ambito di riferimento. Nel territorio comunale di Fiscaglia le pericolosità idrauliche derivano dal Reticolo Principale di Pianura RP e dal Reticolo Secondario di Pianura RSP”.

Si rimanda ai successivi capitoli P.A.I. e P.G.R.A.

### **Art. 8.2 – Fasce di rispetto fluviale e vincolo idraulico**

Comma 1. “Ogni attività insistente entro le fasce di rispetto/vincolo idraulico, compresa la realizzazione di opere in alveo, deve essere subordinata alla preventiva richiesta/nulla osta idraulico dell’Ufficio Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno, Ufficio Territoriale di Ferrara.

Ai lati dei corsi d’acqua Po di Volano, Risvolta di Tieni e Canale Navigabile, per una fascia della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell’argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in assenza di argine, si applicano le disposizioni di cui al R.D. 8/5/1904 n.368 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”, al R.D. 25/7/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, n. 523, artt. 93, 95 e 96, alla L.r. 19/12/2002 n. 37 e s.m.i., “Disposizioni regionali in materia di espropri”, articolo 16 bis, e alla L.r. 14/04/2004 n.7 e s.m.i. “Disposizioni in materia ambientale e al R.D. 956/1913. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, Capo II, Sezione I., i quali prevedono che tutti gli interventi, di modifica del territorio che ricadano all’interno di una fascia di 10 metri dal piede esterno dell’argine ove esistente, o dal ciglio della sponda in assenza di argine, devono essere sottoposti al nulla osta da parte dell’ente gestore del corpo idrico”.

L’impianto è esterno alla fascia di rispetto fluviale dei 150 m del Po di Volano e del canale Bulgarello.

#### **Sottostazione elettrica**

La sottostazione non è localizzata in un’area soggetta a vincolo paesaggistico.

#### **Connessione**

La connessione attraversa il Po di Volano e la relativa fascia di rispetto di 150 m, pertanto attraversa un’area soggetta a vincolo paesaggistico.

#### **Opere di mitigazione e compensazione**

Le opere di mitigazione e compensazione sono localizzate all’interno della fascia di tutela di un corso d’acqua (art.142 comma 1 lettera c).

Il DPR n. 31 del 13 febbraio 2017 all’allegato A riporta gli interventi ed opere in aree vincolate escluse dall’autorizzazione paesaggistica.

La Connessione e le opere di mitigazione e compensazione sono riconducibili alle tipologie d’intervento dei punti A14 e A15 del suddetto allegato A, che testualmente si riporta di seguito:

- **Punto A14: sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista**
- **Punto A15 :fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda**

senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm.

#### **Art. 8.10 – Viabilità storica urbana ed extraurbana**

Comma 3. *“La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (fossi laterali, siepi, pilastrini, maestà, manufatti di attraversamento in muratura, ecc.). Gli interventi devono, pertanto, avere l'obiettivo di salvaguardarne l'andamento planimetrico ed altimetrico originario, con eventuali interventi di migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, i quali dovranno essere previsti preferibilmente all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico documentali del sito. Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti al nulla-osta da parte dell'Amministrazione provinciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 delle norme del PTCP”.*

Via Travaglio risulta viabilità storica. La connessione attraversa via Travaglio, ma non ne pregiudica l'andamento planimetrico ed altimetrico.

#### **Art. 8.11 – Viabilità panoramica**

Comma 1. *“In coerenza con quanto previsto al comma 6 dell'art. 24 delle norme del PTCP, per i percorsi che costituiscono la viabilità panoramica, individuati dalla Tavola dei vincoli del PUG, è prevista una fascia di tutela di m 300 per ogni lato”.*

Comma 2. *“Nelle fasce di cui al precedente comma 1, esterne ai centri urbanizzati, è vietato:*

- a. installare pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali;*
- b. alterare e/o chiudere le canalizzazioni storiche”.*

Comma 3. *“Per ogni intervento di trasformazione fisica, che modifichi in maniera sostanziale i luoghi, dovrà essere verificato, attraverso foto-inserimenti facenti parte della documentazione allegata al progetto, che venga valorizzato e non compromesso lo scenario a quota di campagna e la visuale verso le vie d'acqua e i centri rivieraschi del Fiume Po”.*

Via Travaglio risulta viabilità panoramica. La realizzazione dell'impianto non contrasta quindi con il comma 2 dell'art. 8.11 del P.U.G., in quanto non si tratta di un intervento vietato di tipo a) o b). Il progetto in esame sarà sottoposto a valutazione di impatto ambientale e saranno prodotti i seguenti elaborati coerentemente con quanto richiesto dal comma 3 dell'art. 8.11 del P.U.G.: relazione paesaggistica, relazione fotografica, foto inserimenti e studio di intervisibilità.

L'impianto verrà opportunamente schermato con la messa a dimora di siepi e aree boscate lineari, utilizzando specie autoctone, che andranno a migliorare la connettività ecologica dell'area.

#### **Art. 8.12 – Dossi di valore storico-documentale e paesistico**

Comma 5. *“Per gli interventi di cui al comma 3 localizzati su aree con presenza di dossi di rilevanza storico testimoniale paesaggistica, ancora orograficamente rilevabili, è necessario attenersi a specifiche prescrizioni:*

- è vietato alterare in modo significativo il dosso di rilevanza storico testimoniale paesaggistica e al contempo è necessario, in sede di progettazione, garantire, nel caso di attività produttive, la tutela della qualità delle acque sotterranee attraverso presidi che impediscano l'inquinamento delle stesse;*
- per gli interventi ricadenti nel centro urbanizzato, si dovranno adottare opportune soluzioni progettuali finalizzate a limitare la riduzione della permeabilità del dosso”.*

L'impianto è esterno ai dossi di valore storico documentale e paesistico. La connessione attraversa delle aree con dossi di valore storico documentale e paesistico. Il passaggio della connessione non altera in modo significativo il dosso.

### **Art. 8.13 – Rete ecologica**

Comma 3. *“Le componenti della Rete Ecologica Territoriale Locale (REL) devono essere salvaguardate ed integrate con la valorizzazione delle infrastrutture verdi e blu. I privati possono contribuire alla realizzazione e alla valorizzazione della rete ecologica locale in quanto alcune azioni sono comprese nella lista delle esigenze della città pubblica contenute nella SQUEA (cap. 14). Tali azioni rientrano nei criteri di valutazione degli AO e dei PdCC (vedi cap. 9 della Valsat)”.*

Comma 4. *“La Rete Ecologica Territoriale Locale (RETL) è formata da:*

- a. Nodi ecologici, suddivisi in “aree core” e “aree buffer (tampone)”;*
- b. Stepping stones, costituiti da aree boscate, siepi e macerai;*
- c. Connessione ecologica, costituita da corridoi ecologici primari, secondari e locali”.*

Comma 5. *“Nelle varie componenti della RETL sono sempre ammessi gli interventi di qualificazione edilizia. Ulteriori interventi, qualora ammissibili in forza della disciplina di cui ai precedenti titoli, dovranno essere accompagnati da interventi ambientali volti al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili, come definiti al successivo comma 6, attuando le azioni della SQUEA e le azioni contenute nel Capitolo 11 del QCD, in coerenza coi successivi articoli”.*

Comma 6 *“Ai fini di cui al precedente comma 5, le presenti norme individuano e definiscono le seguenti azioni per attuare il potenziamento dell'infrastruttura verde. In particolare, le trasformazioni edilizie e ambientali, attuate attraverso AO, dovranno contribuire a:*

➤ *Potenziare e riqualificare l'infrastruttura blu*

*Gli interventi ambientali ed edilizi, dovranno:*

- Rafforzare le dotazioni ecologiche dei corridoi principali e secondari con particolare riferimento agli elementi dei corsi d'acqua e fasce perfluviali e arginali del fiume Po e dei canali tutelati*
- Potenziare i livelli di continuità e gli elementi di naturalità delle aree boscate. Si attua con interventi naturalistici e forestali aumentando la biodiversità della flora legnosa, rinaturalizzazione degli argini con fasce arbustive;*

➤ *Valorizzare e potenziare le reti verdi urbane:*

*Gli interventi ambientali ed edilizi:*

- Implementare la rete ecologica nelle aree urbane che concorrono a mitigare gli impatti delle infrastrutture, attraverso il potenziamento degli elementi lineari (filari arborei), degli elementi singolari (singole alberature o giardini privati o pubblici di valenza storica, parchi pubblici, realizzazione di fasce a prato, e di varchi (tasselli verdi di continuità)), nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana, che realizzino relazioni fra la campagna periurbana e la città, incremento della permeabilità dei suoli.”*

Comma 7 *“Le trasformazioni fisiche-ambientali dovranno rispettare i seguenti criteri:*

- gli interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, con particolare riferimento ai giardini di edifici aventi caratteristiche di interesse storico-artistico-culturale e testimoniale, ma anche degli edifici produttivi delle aziende agricole, non devono comportare significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali; gli adeguamenti e/o sostituzioni di pavimentazioni devono essere coerenti con i caratteri naturali del paesaggio rurale e permettere una buona permeabilità;*

- sono vietati rilevati che alterano la morfologia del terreno;
- devono essere utilizzati materiali per le recinzioni di partizione di lotti o corti in armonia con i caratteri del paesaggio rurale”.

#### **Quadro conoscitivo del P.U.G.**

La rete ecologica provinciale presente all'interno del comune di Fiscaglia, è costituita da:

- Corridoi ecologici primari: costituiti da unità lineari naturali e seminaturali, in prevalenza acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione ambientale e di trasformazione territoriale, la funzione di collegamento tra i Nodi, garantendo la continuità della REP. (Po di Volano)
- Nodi ecologico di progetto: costituiti, da areali naturali e semi-naturali non comprendenti elementi naturali notevoli. (Zona umida di Migliarino).

#### **Art. 11.1 – Struttura della rete ecologica provinciale**

*Ricade nel territorio comunale il nodo di progetto dell'area umida di Migliarino connessa alla ZPS “Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e PO di Volano”, tramite corridoio ecologico del Po di Volano; lungo il corso d'acqua è presente anche l'oasi di Vallicella, zona umida attualmente identificabile come stepping stone, ma destinata a nodo della rete ecologica provinciale. In sintesi, non sono presenti nodi esistenti di primo livello, ma ne è in progetto uno presso la zona umida tra Migliaro e Migliarino, mentre ha funzione di corridoio ecologico di primo livello il Po di Volano.*

#### Siepi

*Pertanto, è importante incrementare il numero di siepi presenti nel Comune al fine di incrementare la biodiversità indispensabile all'equilibrio biologico del territorio, oltre a garantire la persistenza di quelle esistenti.*

#### Rete ecologica minuta

*I piccoli corsi d'acqua che attraversano gli agro-sistemi costituiscono la rete ecologica minuta; al loro fianco possono essere presenti dei corridoi ecologici composti da vegetazione idrofita accompagnata da vegetazione con caratteri più terrestri. Questo tipo di corridoio influenza sia i campi coltivati con cui viene a contatto che l'ambiente acquatico. Su quest'ultimo tale vegetazione condiziona la temperatura dell'acqua, il livello di luce che vi giunge, la qualità della sostanza organica accumulabile nelle acque e veicolata dall'esterno (foglie, detriti vegetali) e quindi consistentemente la vita acquatica stessa. In genere i corsi d'acqua bordati da corridoi ecologici in cui è presente una buona dotazione vegetale, non solo hanno una diversità biologica elevata, ma hanno acque di maggior qualità rispetto a corsi d'acqua privati artificialmente della vegetazione. Inoltre, i corridoi ecologici diventano importanti per lo spostamento di animali da sistemi frammentati di boschi, piantate, ecc.*


*Rientrano nella rete minuta la grande estensione di seminativi alla quale attualmente alla quale si riconosce una valenza ecologica bassa, che se adeguatamente integrata con filari, siepi e campi funzionali alla biodiversità (es. campi di fiori nettariferi) può assumere il ruolo di matrice ecologica territoriale.*

L'area dell'impianto viene individuata come un nodo di progetto della rete ecologica. La normativa prevede che l'intervento debba essere accompagnato da interventi ambientali volti al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat.

Infatti, l'impianto verrà opportunamente schermato con la messa a dimora di siepi e aree boscate lineari, utilizzando specie autoctone, inoltre sono previste aree di forestazione come compensazioni. Questi interventi di mitigazione e di compensazione andranno a migliorare e a potenziare la connettività ecologica dell'area.

## 6.8 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

La Provincia di Ferrara ricade in fascia C.



### Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali

1. Le Norme e relative tavole individuano le fasce fluviali classificate come segue:

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

Comma 4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C sono definiti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Si rimanda al P.U.G. di Fiscaglia con la Relazione idraulica relativamente al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

## 6.9 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) – P.U.G. Fiscaglia

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è un Piano introdotto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. 'Direttiva Alluvioni') con la finalità di costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche. In base a quanto disposto dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.


Il territorio comunale di Fiscaglia è interamente compreso nella Unit of Management (UoM) ITN008 – Bacino Po. Il territorio comunale di Fiscaglia, è interessato da due ambiti territoriali, il Reticolo Principale (RP) e il Reticolo Secondario di Pianura (RSP), e le classi di pericolosità in cui ricade sono le seguenti (Tabella 5):

	Codice scenario di pericolosità	Descrizione	Tempo di ritorno alluvione
	H-P3	Alluvioni frequenti – elevata probabilità	Tra 20 e 50 anni
	M-P2	Alluvioni poco frequenti – media probabilità	Tra 100 e 200 anni
	L-P1	Alluvioni rare di estrema intensità - bassa probabilità)	Fino a 500 anni dall'evento

Tabella 5- classi di pericolosità


### Scenari di pericolosità nelle aree allagabili

#### RP – Reticolo Principale



Il territorio comunale ricade interamente nello scenario L-P1 (alluvioni rare di estrema intensità – bassa probabilità) per quanto riguarda l'ambito RP (Reticolo Principale) del Bacino Po.


## RSP – Reticolo Secondario di Pianura



In questo caso tutto il territorio comunale ricade in fascia M-P2, con Alluvioni poco frequenti, media probabilità di accadimento, con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni. Diversi settori, poi, ricadono in fascia L-P3, ove le alluvioni sono più frequenti, con elevata probabilità di accadimento, e tempi di ritorno compresi tra 20 e 50 anni.

## 6.10 Rete Natura 2000

### PD TAV31 - Rete natura 2000 con layout



L'intera area di progetto risulta esterna ai Siti della Rete Natura 2000.

In particolare l'area dell'impianto dista:

- circa 5,0 km dalla ZPS IT4060008 "Valle del Mezzano";
- circa 5,4 km dalla ZPS IT4060011 "Garzaia dello Zuccherificio Di Codigoro e Po di Volano";
- Circa 7,8 km dalla ZPS IT4060014 "Bacini di Jolanda di Savoia".

La connessione non attraversa Siti della Rete Natura 2000.

La sottostazione elettrica SSE dista circa 188 m dalla ZPS IT4060011 "Garzaia dello Zuccherificio Di Codigoro e Po di Volano".

Il progetto è sottoposto a Screening di Incidenza. Si rimanda pertanto all'elaborato VNC01 Screening di Incidenza.

### 6.10.1 Misure generali di conservazione dei SIC e ZPS dell'Emilia Romagna

In tutti i siti Natura 2000 (SIC e ZPS) sono vietati gli interventi, le attività e le opere di seguito individuati che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), al fine di ottenere un miglioramento del loro stato di conservazione.

#### Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti

È vietato realizzare nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e di impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la valutazione di incidenza (Vinca).

È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra in presenza di habitat di interesse comunitario, così come individuati nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna"; negli altri casi i nuovi impianti fotovoltaici a terra devono essere sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.

Per quanto concerne le fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico, eolico, da biomasse, da biogas e idroelettrico), sono, altresì, fatte salve le norme contenute nei seguenti provvedimenti regionali:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1793 del 3.11.2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico".
- Deliberazione Assembleare n. 28 del 6.12.2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713)".
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 46 del 17.1.2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")."
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 27.6.2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica") per i territori dei sette comuni dell'Alta Val Marecchia".
- Deliberazione Assembleare n. 51 del 26.7.2011 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969)".

In caso di progetti di impianti eolici da realizzarsi nei siti Natura 2000 o in una fascia esterna di 5 km, è obbligatorio effettuare le valutazioni di incidenza attenendosi, in particolare per i chiroterri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "Wind Turbines and Bat Populations" del 2006. In particolare, la valutazione di incidenza dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, nonché individuando e monitorando le rotte migratorie degli uccelli e dei chiroterri e le aree di collegamento per le specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere) in grado di fornire le indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzione di volo, intensità).

L'area di progetto è esterna rispetto ai Siti Natura 2000. Per quanto riguarda le distanze dall'impianto, le Misure Generali di Conservazione parlano per gli impianti eolici di una fascia esterna di 5 km in cui è obbligatorio effettuare le Valutazioni di Incidenza. Il presente progetto riguarda invece un impianto fotovoltaico. Il progetto è sottoposto a Screening di Incidenza. Si rimanda pertanto all'elaborato VNC01 Screening di Incidenza.

### 6.10.2 Misure Specifiche di Conservazione ZPS IT4060008 “Valle del Mezzano”

#### **Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

È obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

### 6.10.3 Misure Specifiche di Conservazione ZPS IT4060011 “Garzaia dello Zuccherificio Di Codigoro e Po di Volano”

#### **Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

### 6.10.4 Misure Specifiche di Conservazione ZPS IT4060014 “Bacini di Jolanda di Savoia”


#### **Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti**

E' obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km; per distanze superiori non è esclusa a priori la possibilità di procedere, comunque, alla valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente.

L'area di progetto è esterna rispetto ai Siti Natura 2000. Per quanto riguarda le distanze dall'impianto, le Misure Specifiche di Conservazione dei Siti esaminati riportano che è obbligatorio sottoporre alla valutazione di incidenza i nuovi impianti a biomassa localizzati all'esterno del sito Natura 2000 entro un'area buffer di 1 km.

Non vi sono riferimenti a distanze dal Sito Natura 2000 per gli impianti fotovoltaici.

## 6.11 Parco Regionale del Delta del Po



L'area dell'impianto è esterna rispetto al Parco Regionale del Delta del Po e dista da esso circa 5 km.

## 6.12 Rete Ecologica

La Rete Ecologica è stata anche trattata precedentemente nel capitolo 6.7 “Piano Urbanistico Generale (P.U.G.)” – cf. 6.7.6 Carta della Rete Ecologica e 6.7.7 Articoli del P.U.G. consultati

### 6.12.1 La Rete Ecologica regionale e la L.R. 6/2017

La legge Regionale n.6 del 17 febbraio 2005 denominata “disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”, definisce la Rete ecologica Regionale come: *“l’insieme delle unità ecosistemiche di alto valore naturalistico, tutelate attraverso il sistema regionale ed interconnesse tra di loro dalle aree di collegamento ecologico, con il primario obiettivo del mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali e animali”*.

Il Po di Volano, che interessa il Comune di Fiscaglia e si trova a poche centinaia di metri dall’area di progetto, è individuato come **“Area di collegamento ecologico”**.




Figura 5- Rete Ecologica Regionale

## 6.12.2 La Rete Ecologica Provinciale

La Rete Ecologica è un sistema polivalente di nodi rappresentati da elementi ecosistemici, tendenzialmente areali, dotati di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di “serbatoi di biodiversità” e possibilmente di produzione di risorse eco compatibili in genere, nonché corridoi rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elementi captatore di nuove specie. I corridoi, innervando il territorio, favoriscono la tutela, la conservazione e l’incremento della biodiversità florofaunistica legata alla presenza ed alla sopravvivenza di ecosistemi naturali e seminaturali.




Figura 6- Rete Ecologica Provinciale, Tavola n. 5\_1 (fogli 3, 4, 7, 8) del PTCP

In Figura 6, si può osservare che la rete ecologica provinciale presente all’interno del comune di Fiscaglia, è costituita da: Corridoi ecologici primari: costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, in prevalenza acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione ambientale e di trasformazione territoriale, la funzione di collegamento tra i Nodi, garantendo la continuità della REP

Nodi ecologico di progetto: costituiti, da areali naturali e semi-naturali non comprendenti elementi naturali notevoli.

L’area dell’impianto è **localizzata all’interno del nodo ecologico di progetto** e dista poche centinaia di metri dal corridoio ecologico primario Po di Volano.

### 6.12.3 La Rete Ecologica Locale

Per la costituzione della rete ecologica locale sono stati individuati i seguenti elementi territoriali: aree protette di valenza naturalistica, piccole aree boscate pubbliche e private e aree di rimboscimento, aree a verde quali prati e aree verdi urbane al confine tra il territorio urbanizzato e il territorio rurale, i maceri e gli specchi d'acqua di varia natura, le risaie, i frutteti, i canali irrigui e di scolo delle aree agricole, i filari presenti a bordo campo e bordo strada, i corsi d'acqua artificiali e gli argini, gli alberi monumentali isolati, le strade campestri e i tracciati delle ciclabili di progetto e le aree verdi urbane.

Nella rete ecologica locale sono stati individuati corridoi ecologici di secondo livello (principalmente canali) che connettono nodi e stepping zones.

I piccoli corsi d'acqua che attraversano gli agro-sistemi costituiscono la **rete ecologica minuta**; i maceri e gli specchi d'acqua invece rientrano nella **rete ecologica minore**.

Schema delle rete ecologica locale




Figura 7. Rete ecologica locale (fonte: PUG Fiscaglia)


In Figura 7 è possibile vedere che l'area di progetto è **localizzata in un nodo di progetto** ed è interessata dalla presenza di infrastrutture verdi e blu **della rete ecologica minuta**, infrastrutture blu della **rete ecologica locale**.

Le opere di mitigazione e compensazione di progetto consentono di potenziare la Rete Ecologica prevedendo:


- l'incremento della funzionalità ecosistemica della Rete Ecologica locale;
- la connessione con gli elementi naturali e seminaturali presenti nel contesto agricolo.

### 6.13 Indagini archeologiche – P.U.G. Fiscaglia

La tavola riporta le aree archeologicamente indagate durante il progetto “Archeologia nelle terre di Fiscaglia”, ancora in corso, realizzato dal Gruppo Archeologico Ferrarese in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e con l’associazione Lorenzo Franzon. Tali aspetti sono trattati nel Report indagini archeologiche del P.U.G. di Fiscaglia.



L’area dell’impianto, la connessione e la sottostazione sono esterne alle aree archeologicamente indagate dal report. La connessione, nei pressi di via Pezzorio, passa nelle vicinanze del Santuario Madonna della Corba.




Il report riporta quanto segue: *“Il GPR e la prospezione magnetica hanno prodotto risultati molto diversi. Mentre il rilevamento magnetico, effettuato nei terreni incolti ad est, mostra solo anomalie causate da detriti contemporanei, i dati GPR rivelano l'esistenza di fondazioni e altre strutture nei dintorni settentrionali, occidentali e meridionali dell'edificio, che sono probabilmente da ricondurre a fasi costruttive più antiche. I resti si trovano ad una profondità compresa tra -20cm e -140cm”.*

L'area dell'impianto, la connessione e la sottostazione sono esterne alle aree archeologicamente indagate dal report. La connessione nei pressi di via Pezzorio, passa nelle vicinanze del Santuario Madonna della Corba, ma esternamente al sito indagato.

Si rimanda all'elaborato “PD\_REL24 Relazione archeologica” per una trattazione completa.

6.14 Distanza vincoli

PD\_TAV29 Distanza vincoli



La Tavola "PD\_TAV29\_Distanza vincoli" mette in evidenza i vincoli e gli elementi principali individuati nei diversi strumenti di pianificazione ed specifica ove previsto le distanze individuate dagli strumenti normativi. Si riportano tali informazioni nella Tabella nella pagina seguente.

Vincoli e/o elementi individuati	Riferimento normativo	Distanza individuata da normativa	Localizzazione rispetto a impianto
<b>Corridoi ecologici primari</b>	PRG – art. 58 PUG – art. 8.13 NTA PUG – art. 11.1 quadro conoscitivo	Distanza non specificata	L'impianto è <b>esterno</b> al corridoio ecologico primario localizzato lungo il Po di Volano.
<b>Dosso di rilevanza storico documentale e paesistica</b>	PTPR – art. 20 PTCP – art. 20 comma 2 lettera a)	Distanza non specificata	L'impianto è <b>esterno</b> al dosso di rilevanza storico documentale e paesistica individuato nei pressi del Po di Volano.
<b>Cava, aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, Chiesa di San Marco (D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda)</b>	D. Lgs. 199/2021 art. 20 comma 8, lettera c ter n. 1 e c-quater	500 m	L'impianto fotovoltaico di progetto ricade all'interno di un'area agricola (così individuata dal P.R.G. e dal P.U.G. del Comune di Fiscaglia). Parte dell'impianto è localizzato entro i 500 m dalla cava e dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (così individuate dal P.U.G. del Comune di Fiscaglia). L'impianto fotovoltaico non è localizzato in aree soggette a vincolo paesaggistico e risulta esterno alla fascia di rispetto di 500 m dai resti della Chiesa di San Marco (individuato a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, Titolo I dal P.U.G. del Comune di Fiscaglia). L'area risulta pertanto idonea all'installazione dell'impianto fotovoltaico, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater e in parte anche secondo quanto disposto dalla lettera c-ter n. 1 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199. Si veda PD_TAV24.
<b>Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (Po di Volano e canale)</b>	D. Lgs. 42/2004 – art. 142 comma 1 lettera c)	150 m	L'impianto è <b>esterno</b> alla fascia di 150 m prevista dall'art. 142 comma 1 lettera c) per il Po di Volano e il canale Bulgarello.
<b>Paleoalveo del fiume Po di Volano</b>	PUG – Tavola geomorfologica	Distanza non specificata	L'impianto è <b>esterno</b> al paleoalveo del Po di Volano.
<b>Viabilità comunale</b>	PRG – art. 43 PUG – art. 6.17, comma 4 lettere b) e c)	20 m	L'impianto è posizionato ad almeno 20 m da via Travaglio, via Arro e via Rabbiosa.
<b>Viabilità panoramica (via Travaglio)</b>	PTCP – art. 24 PUG – art. 8.11	300 m	L'impianto è distante 150 m dalla strada panoramica. La realizzazione dell'impianto non contrasta quindi con il comma 2 dell'art. 8.11 del P.U.G., in quanto non si tratta di un intervento vietato di tipo a) o b). Il progetto viene sottoposto alle verifiche di cui al comma 3 del medesimo articolo: è stata redatta la Relazione paesaggistica cui si rimanda.
<b>Viabilità storica (via Travaglio)</b>	PTCP – art. 24 comma 1 lettera a) PUG – art. 8.10	Distanza non specificata	L'impianto è distante 150 m dalla strada panoramica e non ne pregiudica l'andamento planimetrico e altimetrico (art. 8.10 PUG)
<b>Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale</b>	PTPR – art. 19 PTCP – art. 19	Distanza non specificata	L'impianto è <b>esterno</b> alla zona di particolare interesse paesaggistico ambientale

Vincoli e/o elementi individuati	Riferimento normativo	Distanza individuata da normativa	Localizzazione rispetto a impianto
<b>Zona di tutela naturalistica</b>	PTPR – art. 25 PTCP – art. 25	Distanza non specificata	L'impianto è <b>esterno</b> alla zona di tutela naturalistica individuata

Nota: nell'area di progetto è stato individuato un elettrodotto a bassa tensione non cartografato nel PTCP, nel PRG e nel PUG. Il progettista ha mantenuto una distanza di 15 m dall'elettrodotto ai pannelli fotovoltaici.